

8



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2001858
Fascicolo 2015 04.05.02/000012

OGGETTO: CAVE MONCALIERI S.R.L. - PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA AMBITO 8 PIANO D'AREA DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO IN LOCALITA' MOLINELLO NEL COMUNE DI MONCALIERI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA QUESTO COMUNE, LA DITTA CAVE MONCALIERI S.R.L., ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO, A SEGUITO DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 9 - 5315 DEL 8 FEBBRAIO 2013.

Rilevanza Contabile: SI

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- La Legge Regionale 22/11/1978 numero 69 "Coltivazione di cave e torbiere" disciplina le funzioni e le competenze in materia di esercizio di attività estrattiva; la stessa norma prevede che la Giunta Regionale assuma i provvedimenti delegati ai comuni con la medesima Legge in caso di attività estrattive ubicate in aree destinate a Parco regionale o Aree Protette;
- Con atto rogito notaio Giuseppe Savio in data 12 aprile 1989, repertorio numero 22967/12357 registrato a Torino il 14 aprile 1989 al 15487, tra il Comune di Moncalieri e la società "CAVE MONCALIERI S.p.A." venne sottoscritta una prima apposita convenzione con la quale la Società Cave Moncalieri S.p.a. è stata autorizzata alla coltivazione di cava di sabbia e ghiaia, ai sensi della Legge Regionale 69/1978 e che definiva i tempi e modalità di realizzazione dell'intervento estrattivo e del relativo recupero ambientale;

- 8/1 -

- La Società Cave Moncalieri S.p.a. con sede legale in Corso Savona, 76 del Comune di Moncalieri (TO) venne poi autorizzata alla coltivazione di cava di sabbia e ghiaia, esercitata in località Molinello, nel Comune di Moncalieri relativamente al "Progetto di rinnovo dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri, finalizzata al recupero ambientale", con determinazione dirigenziale numero 386 del 1° dicembre 2005, DD 61 del 5.4.2006 ai sensi della Legge Regionale 22 novembre 1978 numero 69;
- La Cave Moncalieri S.p.a. in data 29 gennaio 2004 fu presentata, all'Organo Tecnico dell'Autorità competente, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale in risposta alle modifiche normative introdotte ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40, con allegata documentazione prevista dal sopra citato comma;
- Con deliberazione del C.C. n. 26 del 04 marzo 2005 venne approvata la bozza di convenzione da stipularsi ai sensi e per i fini di cui all'art. 3.10 delle NTA del Piano d'Area tra il Comune di Moncalieri, l'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po Torinese e la Società Cave Moncalieri;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 17-1362 del 14 novembre 2005 venne espresso giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del "Progetto di rinnovo dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri (TO), finalizzata al recupero ambientale", ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Società Cave Moncalieri S.p.a. con sede legale in Corso Savona, 76 del Comune di Moncalieri (TO), comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risultava sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:
 - *L'intervento è finalizzato alla sistemazione finale dell'area tramite l'asportazione del giacimento residuo nei primi 5 anni, secondo le previsioni previste dal Piano d'Area relativamente all'ambito 10;*
 - *Gli interventi di riqualificazione ambientale, previsti nel primo e nel secondo quinquennio, consentono di restituire l'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del già citato Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;*
 - *Lo sviluppo cronologico del progetto consente la riqualificazione delle aree anche ai fini della fruizione pubblica secondo le modalità che sono definite nella convenzione, approvata dal Consiglio Comunale di Moncalieri con deliberazione n. 26 del 4 marzo 2005 da stipularsi tra la Società proponente, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e il Comune di Moncalieri, ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato.*
- In relazione agli approfondimenti della Conferenza dei Servizi del 6 ottobre 2005, avvenuti successivamente alla succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 4 marzo 2005, e sulla base del testo della convenzione allegata alla D.G.R. 17- 1362 del 14 novembre 2005, si rese necessario procedere ad una revisione della bozza di convenzione comunale per adeguarla alla versione della delibera regionale con deliberazione del Consiglio Comunale di Moncalieri numero 88/2006 in data 21/7/2006.
- Dato atto che con rogito notaio ALBERTO PREGNO, in data 13/09/2006, repertorio

numero 14213/ raccolta n.7778, registrato a Torino il 25/09/2006 al n. 20020, tra il Comune di Moncalieri, ente di Gestione del Parco del Po Tratto torinese e la società "Cave Moncalieri S.p.A.", a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale di Moncalieri con deliberazione numero 26 del 4/3/2005 e numero 88/2006 in data 21/7/2006 e approvazione dall'Ente di Gestione delle Aree Protette con deliberazione della Giunta esecutiva numero 069/2004 del 17/6/2004 e 49/2006 in data 4/7/2006 della relativa bozza, venne sottoscritta una seconda convenzione che, annullando la prima, definiva nuovi tempi e modalità di realizzazione dell'intervento estrattivo e del relativo recupero ambientale, introducendo inoltre nell'accordo tra le parti, i nuovi disposti normativi di cui all'articolo 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po.

- Successivamente la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale numero 414 del 31/12/2010, a seguito della riunione di Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale 44/2000) del 6/10/2010 che espresse parere favorevole in merito all'attuazione del progetto, autorizzò al rinnovo dell'autorizzazione sino al 31/12/2015, in coerenza con il secondo quinquennio di attuazione del progetto approvato.

Rilevato che:

- La convenzione per l'esercizio della sopracitata attività, stipulata tra Ente Parco, Ditta Cave Moncalieri e Comune prevedeva il pagamento di un contributo, regolato dall'art. 10 della stessa convenzione, commisurato al volume di materiale estratto;
- In data 03/10/2013 prot. 44546 la Soc. Cave Moncalieri S.R.L. (nuova denominazione giuridica della Società Cave Moncalieri S.p.a.) ha comunicato al comune di Moncalieri, all'Ente di Gestione Delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, e al Settore Regionale Verifica Attività Estrattiva, la prematura conclusione dei lavori di coltivazione mineraria della cava in oggetto;
- Successivamente, in data 16/12/2013 prot. 59210 la Soc. Cave Moncalieri S.R.L. ha presentato la richiesta di ricalcolo del contributo dovuto in merito all'attuazione del progetto, in quanto la stessa segnalava che a causa di limitazioni geologiche e geomorfologiche del giacimento, non era stato possibile estrarre i volumi autorizzati nel progetto approvato, e previsti in convenzione, allegando alla richiesta una "documentazione tecnico - contabile relativa al volume di materiali inerti effettivamente estratti" (oggetto di modificazioni con comunicazione in data 27/02/2015, con nota protocollo 11883 del 02/03/2015);
- Vista la necessità di accertamento, da parte dell'Ente, dell'effettivo ammontare del contributo ancora dovuto dalla società Cave Moncalieri s.r.l. per effetto dell'art. 10 della Convenzione, il Comune di Moncalieri ha affidato incarico, con determina DS6 n. 1643 del 25/11/2014 al Dr. Mandrone Giuseppe dello studio AG3 di Torino e con spese peritali a carico della Soc. Cave Moncalieri s.r.l., per la verifica effettiva del volume di scavo della coltivazione di cava da sabbia e ghiaia e dei relativi contributi dichiarati dalla società Cave Moncalieri, tramite analisi della documentazione tecnico-contabile relativa all'attività estrattiva condotta durante il periodo autorizzativo.
- Dalle risultanze del documento di verifica, presentato in data 02.03.2015 prot. 11967, dal dr. Mandrone è emerso che alla data di conclusione dei lavori di coltivazione mineraria della cava in oggetto risulta ancora da corrispondere al comune di Moncalieri, a saldo del

pagamento dei contributi dell'inerte effettivamente estratto, una somma pari a euro 26.756,29. Viceversa all'Ente di Gestione del Parco e della Collina torinese non risulta da corrispondere alcuna somma a saldo in quanto le somme già versate hanno superato gli importi della contribuzione dovuta all'ente citato.

- Con nota del Comune di Moncalieri, prot. 15016 del 17.3.2015, è stato quindi richiesto il saldo dell'importo dei contributi dovuti, come rideterminati nel documento di verifica presentato in data 02.03.2015 prot. 11967 dal dott. Mandrone come pagamento del canone convenzionale per l'attività estrattiva esercitata dalla società Cave Moncalieri s.r.l. in località Molinello – annualità 2006-2015

Vista l'istanza, inoltrata dalla società Cave Moncalieri srl prot. 16588 del 24.03.2015, nella quale si richiede l'estensione della Convenzione in essere per un periodo non superiore a 5 anni, e la contestuale rideterminazione dei contributi residui, come sopra determinati, da versare al Comune di Moncalieri, attraverso la rateizzazione (con pagamento degli interessi legali);

Preso atto del contenuto della Delibera Regionale n. 9 - 5315 dell'8 febbraio 2013, che ha modificato l'art. 5 della convenzione quadro nei seguenti termini: *“Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni”*.

Dato atto che l'istanza sopra citata è stata redatta per la proroga dei termini per il completamento del progetto complessivo di coltivazione e sistemazione ambientale, per un periodo non superiore a 5 anni, in conformità alle indicazioni della Delibera Regionale n. 9 - 5315 dell'8 febbraio 2013;

Preso atto di quanto verificato nei sopralluoghi delle commissioni di controllo per l'attuazione del progetto che si sono svolti in data 25/09/2013 e 16/09/2014, e di quanto descritto nelle ultime documentazioni di monitoraggio annuale, presentate agli Enti preposti, in cui si evidenzia che a causa della grave crisi di mercato che ha colpito in questi anni il settore edile ed estrattivo, la società Cave Moncalieri srl non ha potuto ultimare nei tempi previsti il progetto complessivo autorizzato di coltivazione e di sistemazione finale dell'area.

Vista, inoltre, l'istanza, presentata dalla ditta Cave Moncalieri s.r.l., con nota prot. 44055 del 31.07.2015, corredata da elaborati progettuali, con la quale la ditta richiede alla Regione il rinnovo per un periodo di 5 anni dell'autorizzazione, per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava in località Molinello in Comune di Moncalieri (TO), ai sensi della L.R. 69/1978, nella finalità di garantire il completamento del progetto di coltivazione di cava e di sistemazione ambientale;

Dato atto che l'istanza, di cui sopra, è giustificata, come riportato nella relazione tecnica allegata, dalla forte crisi di mercato dell'edilizia che rende inoperabile la fase di recupero ambientale e, che la ditta indica che il progetto presentato è sostanzialmente conforme alle indicazioni progettuali previste nelle precedenti autorizzazioni. Sono, infatti, previsti solo gli aggiornamenti funzionali a recepire i criteri migliorativi di sistemazione finale definiti a seguito dei sopralluoghi della commissione di controllo (prevista dalla convenzione) e le indicazioni contenute all'interno delle procedure autorizzative dal 2004 al 2015, in sintesi rappresentate dalla necessità di:

- *mantenimento della zona umida di acque basse con colonizzazione a canneto di particolare interesse ambientale nel lato nord occidentale del lago;*
- *profilatura finale in progetto delle scarpate verso l'autostrada con realizzazione di un declivio a pendenza unica degradante verso il lago in luogo di un sistema a scarpata,*

- adozione di sesti di impianto più idonei previsti nelle aree ancora da recuperare in quanto l'attuale sesto di impianto risulta troppo fitto rispetto alle tipologie vegetazionali indicate (formazioni boschive);
- estensione delle aree destinate a prato umido e delle scarpate di raccordo verso il lago a seguito della previsione della formazione di un rilevato arginale con relative fasce di rispetto e manutenzione;

Rilevato che il progetto di coltivazione e recupero della cava è coerente con la previsione di esproprio di aree funzionali alla realizzazione dell'argine in sponda destra del Fiume PO da parte dell'AIPO;

Visto il provvedimento di autorizzazione regionale per il completamento del progetto "L.R. 69/1978 Progetto di rinnovo dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri, finalizzata al recupero ambientale. Società Cave Moncalieri" assunto con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 950 del 17.12.2015.

Dato atto che dal sopracitato provvedimento la Società Cave Moncalieri s.r.l., con sede legale in Moncalieri, Corso Savona n. 76, è stata autorizzata, ai sensi della L.R. 22 novembre 1978 n. 69 alla realizzazione degli interventi previsti nell'ultima fase del progetto generale e relativi al recupero e sistemazione ambientale del sito di cava sino al 6 gennaio 2021;

Richiamate integralmente le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 950 del 17.12.2015.

Rilevato che in tali prescrizioni è riportato l'obbligo per la Società Cave Moncalieri s.r.l. di *presentare nuova convenzione in applicazione della D.G.R. n. 33-6479 del 7.10.2013 che andrà a sostituire la precedente Convenzione Repertorio n. 14213 Raccolta n. 7778 del 13 settembre stipulata tra la Società Cave Moncalieri s.r.l. e l'Ente di Gestione e l'Amministrazione Comunale.*

Rilevato che in merito all'esame del testo convenzionale, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, è qui richiamata la nota dell'Ente prot. 19172 del 08/04/2015 di convocazione riunione del 14.4.2015 per l'esame della richiesta formulata dalla Ditta Cave Moncalieri s.r.l. di modifica della Convenzione, stipulata tra Regione, Ente Parco, Ditta Cave Moncalieri e Comune (registrata al N. di Repertorio 14213 del 13.9.2006), formulata con nota prot. 16588 del 24/03/2015;

Rilevato a seguito di detta riunione è stata acquisita agli atti la bozza della nuova Convenzione proposta dalla ditta Cave Moncalieri s.r.l., presentata per mezzo di tecnico da questa incaricato, il cui testo è stato sottoposto all'istruttoria tecnica e presentato alla competente Commissione Consiliare;

Dato atto che con nota prot 65968 del 25/11/2015, ai fini della verifica della regolarità del provvedimento di approvazione della Convenzione da parte del Consiglio Comunale, è stato richiesto alla Regione Piemonte, conferma che le attività ed i relativi impianti e deposito, esercitate presso il sito, di lavorazione inerti – anche di provenienza esterna - e di commercializzazione del materiale lavorato, potessero ritenersi ricomprese tra quelle contemplate nell'autorizzazione ex L.R. 69/78 per il sopramenzionato "Progetto di rinnovo dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri, finalizzata al recupero ambientale" e come tali, in questo contesto, fossero da intendersi autorizzate fino al completamento dell'intervento.

Rilevato che la Regione Piemonte, con nota prot. 70062 del 15.12.2015, ha fornito riscontro positivo al quesito sopraesposto, confermando che le attività sopra elencate sono da intendersi

ricomprese nell'autorizzazione concessa ed in quella in fase di rilascio per il successivo quinquennio previsto per il completamento del progetto.

Vista la nota prot 8781 del 12.2.2016 alla luce del parere prot. 19413 del 09.12.2015 pervenuto con il sopracitato prot. 70062 del 15.12.2015, con la quale questa Amministrazione ha ritenuto opportuno, nella finalità di garantire la corretta interpretazione delle indicazioni regionali, ed evitare potenziali contenziosi all'interno della bozza di convenzione da stipularsi tra questo Ente, la Ditta Cave di Moncalieri e l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese richiedere alla Regione Piemonte di specificare se nell'ambito della autorizzazione regionale concessa con DD 950 del 17/12/2015 si possano intendere confermate le attività non esclusivamente funzionali alla realizzazione delle opere di recupero, e se possano essere conservate sull'area le attrezzature funzionali a queste attività, che si possono configurare come:

le attività ed i relativi impianti e deposito, esercitate presso il sito, di lavorazione inerti – anche di provenienza esterna - e di commercializzazione del materiale lavorato, possano ritenersi ricomprese tra le attività contemplate nell'autorizzazione ex LR 69/78 per il sopramenzionato "Progetto di rinnovo dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri, finalizzata al recupero ambientale " e come tali, in questo contesto, da intendersi autorizzate fino al completamento dell'intervento ovvero se tutte le infrastrutture ed impianti presenti (ad esclusione di quelli esclusivamente funzionali allo scavo di materiale nel lago di cava) possano permanere in funzione nell'ambito dell'area occupata dalla Ditta Cave Moncalieri per la gestione delle lavorazioni, sino allo scadere del periodo di proroga concesso con la DD regionale 950/2015.

Vista la nota di risposta al quesito in questione da parte della Regione pervenuto con nota prot. 9868 del 18.02.2016 con la quale testualmente si ribadisce "... che le attività svolte dalla Ditta Cave Moncalieri s.r.l. nella località Molinello contribuiscono al completamento del progetto approvato in sede di Valutazione di VIA che, come noto e come già indicato nella precedente nota, dopo l'ultimazione della coltivazione mineraria prevede il proseguimento dell'attività con il parziale riempimento dello scavo al fine di rimodellare l'area come previsto dagli atti di applicazione del Piano d'Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po.

Si riconferma pertanto come le attività sopra elencate e in atto nell'area, siano per gli aspetti di competenza, ricomprese nell'autorizzazione rilasciata con la d.d. 950 del 17 dicembre 2015 per il periodo quinquennale gennaio 2016/gennaio 2021, e comunque da ritenersi pienamente compatibili in quanto permettono il completamento del progetto, che non potrebbe essere concluso in carenza delle suddette attività.

Da quanto sopra ne deriva che gli impianti e le infrastrutture presenti nell'area possono essere mantenuti funzionanti in vigenza dell'autorizzazione già richiamata. "

Riscontrato inoltre che con la sopramenzionata nota prot. 9868 del 18.02.2016 la Regione, prendendo atto degli approfondimenti operati e dei conseguenti ritardi nell'approvazione della convenzione ha confermato l'estensione richiesta dal Comune di Moncalieri, con la nota prot 8781 del 12.2.2016, di 45 giorni rispetto ai termini previsti dalla determinazione di autorizzazione ex LR 69/78 e s.m.i., al fine di consentire l'approvazione della Convenzione da parte del Comune e della Ditta Cave Moncalieri s.r.l. e la conseguente presentazione della medesima al competente Settore regionale.

Vista la trasmissione con nota, prot. 72104 del 22.12.2015, da parte del Comune alla Ditta Cave Moncalieri s.r.l., ed all'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese, del testo della convenzione con le modifiche apportate dall'Ente, al fine di formulare eventuali osservazioni e/o precisazioni;

Rilevato che non sono pervenute controdeduzioni e/o osservazioni al testo della convenzione trasmesso, e reputando in assenza di riscontro, acquisito l'assenso delle parti citate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, prevedere l'adozione dei provvedimenti amministrativi in capo all'Ente, ovvero, a seguito di richiesta della Società per effetto della regionale n. 9 - 5315 dell'8 febbraio 2013 l'approvazione del nuovo testo di Convenzione per permettere il completamento del progetto: "*L.R. 69/1978 Progetto di rinnovo dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri, finalizzata al recupero ambientale. Società Cave Moncalieri*", approvato con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 950 del 17.12.2015;

Atteso che il contributo dovuto dalla Società è stato oggetto di ricalcolo dell'ammontare e che per tale ammontare è stata richiesta dalla Società la possibilità di rateizzazione del versamento per il saldo delle somme dovute comprensivo degli interessi legali e che tale importo è stato ridefinito nell'ambito di specifico articolo della convenzione in proposta;

Dato atto che, a seguito della rateizzazione citata, risultano già introitate dall'Ente le prime due rate di pagamento relative all'anno 2015, per un importo, relativo alla singola rata 2.341,18, per un totale complessivo di Euro 4.628,36, e che la cifra residua da introitare risulta di euro 23.465,74, da pagarsi in 10 rate con scadenza semestrale (due rate per anno), con scadenza finale al 31/12/2020, e che la stipula della polizza fideiussoria, prevista dall'art. 9 della convenzione dovrà garantire l'ammontare delle somme ancora effettivamente dovute al momento della stipula dell'atto in allegato, con scomputo di eventuali rate già versate.

Considerato che detto testo di convenzione dovrà essere sottoscritto dai tre soggetti interessati: il Comune di Moncalieri, l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese e la Società Cave di Moncalieri, si rende necessario sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale.

Richiamate le norme vigenti in materia interventi estrattivi ed, in particolare, la L.R. 22.11.1978 n. 69 e s.m.i., la L.R. n. 28/90, la L.R. n. 65/95, la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., la D.G.R. n. 61-17087 del 3.03.1997;

Visto il D.Lgs 112/98;

Vista la L.R. 44/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. 69/78 e s.m.i.;

Vista la L.R. 40/98 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale e il D.Lgs. n. 267/00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016-2018;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 4 del 11/01/2016 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Peg finanziario per l'esercizio 2016 assegnando altresì le risorse finanziarie ed umane ai centri di responsabilità;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 26 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Fatte proprie le argomentazioni del relatore;

LA GIUNTA COMUNALE

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Sentita la Commissione Consiliare competente in materia .

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare lo schema della convenzione (Allegato 1) relativa al “**PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA AMBITO 8 PIANO D'AREA DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO IN LOCALITÀ MOLINELLO NEL COMUNE DI MONCALIERI (art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po)**” concordato, sulla base delle specifiche considerazioni dei diversi Enti, concordate tra Regione Piemonte, Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, Comune di Moncalieri e Società Cave Moncalieri S.R.L.;
2. Di incaricare il dirigente del competente Settore Servizi Ambientali e Reti alla sottoscrizione dell'atto di convenzione di cui al punto precedente;
3. Di dare atto che la stipula della polizza fidejussoria prevista dall'art. 9 della convenzione dovrà garantire *l'ammontare* delle somme ancora effettivamente dovute al momento della stipula dell'atto, con scomputo di eventuali rate già versate.
4. Dato atto che, a seguito della rateizzazione citata, risultano già introitate dall'Ente, sul capitolo 016820 –“Proventi per utilizzo di cave”, le prime due rate di pagamento relative all'anno 2015, per un importo, relativo alla singola rata 2.341,18, per un totale complessivo di Euro 4.628,36, e che la cifra residua da introitare risulta di euro 23.465,74, da pagarsi in 10 rate con scadenza semestrale (due rate per anno), con scadenza finale al 31/12/2020, e che la stipula della polizza fideiussoria, prevista dall'art. 9 della convenzione dovrà garantire l'ammontare delle somme ancora effettivamente dovute al momento della stipula dell'atto in allegato, con scomputo di eventuali rate già versate.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: CAVE MONCALIERI S.R.L. - PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA AMBITO 8 PIANO D'AREA DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO IN LOCALITA' MOLINELLO NEL COMUNE DI MONCALIERI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA QUESTO COMUNE, LA DITTA CAVE MONCALIERI S.R.L., ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO, A SEGUITO DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 9 - 5315 DEL 8 FEBBRAIO 2013.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2001858** del **18/01/2016***

Data 18/02/2016

*Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E
RETI
POCHETTINO TERESA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: CAVE MONCALIERI S.R.L. - PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA
AMBITO 8 PIANO D'AREA DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA
FLUVIALE DEL PO IN LOCALITA' MOLINELLO NEL COMUNE DI MONCALIERI -
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA QUESTO
COMUNE, LA DITTA CAVE MONCALIERI S.R.L., ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA
DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO, A SEGUITO DI
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 9 - 5315
DEL 8 FEBBRAIO 2013.**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime
parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con
identificativo n° 2001858 del 18/01/2016*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA*

(firmato digitalmente)

9



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2011520

Fascicolo 2016 15.04.01/000016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore alle Politiche giovanili, Davide Guida, in collaborazione con l'Assessore al Commercio, Angelo Ferrero.

Premesso che:

il gioco, negli ultimi anni, ha subito un'evoluzione che, da un lato, lo ha trasformato qualitativamente passando dal gioco delle carte, che rispondeva al bisogno di socializzazione, alla slot machine che vede persone diverse impegnate in maniera solitaria "contro una macchina" e, dall'altro, ne ha consentito lo svolgimento non più esclusivamente nelle sale giochi, ma spesso in contesti diversi, meno individuabili e controllabili, poiché deputati nel loro scopo principale ad una diversa attività come ad esempio quella di somministrazione di alimenti e bevande. In tale contesto la moltiplicazione delle occasioni di gioco, in particolare con vincite in denaro, ha determinato il conseguente insorgere di fenomeni di ludopatia;

con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (GAP), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. Si tratta di un disturbo molto serio che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni d'allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

la crisi ha sgretolato il tenore di vita degli italiani, ma l'industria dell'azzardo continua a prosperare e la febbre del gioco a diffondersi con centri scommesse e sale di videopoker che proliferano nei

centri urbani, gratta vinci e lotterie che trionfano nei supermercati: i giocatori in Italia sono circa 15 milioni, di cui 1.250.000 ragazzi tra i 15 e i 19 anni (200.000 di questi adolescenti già con profili di gioco patologici). E si contano cinquecento-ottocentomila persone con problemi di dipendenza, (oltre il 25/30% sono donne) e quelle a rischio si avvicinano ai due milioni. Un esercito di vite terremotate che s'impenna almeno del triplo se contiamo i famigliari, a forza coinvolti nel dramma della ludopatia. Quella del gioco d'azzardo è la terza impresa italiana. L'ultimo dossier dell'associazione Libera sul tema, "Azzardopoli" ha tracciato il quadro di un business sempre in attivo e che non risente della crisi. I dati sono impressionanti: dai 14,3 miliardi del 2000 si è arrivati agli 85,4 miliardi di euro fatturato del mercato legale del gioco nel 2013, a cui si devono aggiungere i 10 miliardi di euro di fatturato illegale. Con questi numeri l'Italia si pone al primo posto in Europa e al terzo posto nel mondo tra i Paesi che giocano di più. In Italia ci sono 400mila slot machine, ovvero una macchinetta "mangiasoldi" ogni 150 abitanti, una densità seconda solo all'Australia; 1250 euro è la spesa procapite all'anno per i giochi;

il radicarsi del fenomeno è confermato anche dal fatto che il 14/7/2014 la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale in rapida espansione;

anche la Legge 28/12/2015, n.208 -legge di stabilità 2016- contiene disposizioni in materia di giochi ed in particolare l'art.1, comma 936, stabilisce che entro il 30 aprile 2016 la Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti Locali deve definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori; le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata dovranno essere recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari;

contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane hanno approvato disposizioni legislative sul tema;

la Regione Piemonte ha presentato la proposta di legge regionale n. 112 del 24/2/2015, attualmente solo assegnata alle commissioni competenti;

sulla base del Decreto Legge n.158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito in legge n.189/2012), si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro";

numerosi e autorevoli studi hanno negli ultimi anni confermato il trend in aumento del fenomeno della ludopatia, quali lo studio curato da Codacons per A.A.M.S. - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e diretto a comprendere il fenomeno gioco e le correlazioni con la ludopatia, del 2010 e la rilevanza del fenomeno viene confermata anche dal rapporto della Corte dei Conti del 2011 che afferma che "il consumo dei giochi interessa prevalentemente le fasce più deboli" e una ricerca del CNR evidenzia la diffusione del gioco tra le fasce giovanili;

il Dipartimento di Patologia della Dipendenza (Ser.T - sede di Moncalieri) ha fornito, già nel 2014, dati relativi alla diffusione del fenomeno della ludopatia sul nostro territorio, dai quali risulta che dal dicembre 2007 al maggio 2014 le persone con il problema del gioco d'azzardo patologico prese in carico dall'Ambulatorio di Moncalieri sono passate da 6 a 26 unità, confermando pertanto l'andamento in ascesa delle problematiche legate alla ludopatia anche sul territorio comunale, analogamente a quanto riscontrato a livello regionale essendo i soggetti in carico al SERT della Regione Piemonte aumentati nel quinquennio 2008-2012 del 300%;

l'Amministrazione Comunale si è dimostrata molto sensibile nei confronti del fenomeno ludopatia, infatti:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.487 del 24/12/2013 la Città di Moncalieri ha aderito al "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" e si è impegnata a promuovere tutte le iniziative e le attività possibili finalizzate alla promozione di interventi educativi, culturali, d'informazione, formativi e regolativi per la prevenzione della dipendenza del gioco d'azzardo;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.273 del 24/7/2014 si è stabilito di valutare tutte le possibilità per dar corso ad azioni concrete di contrasto alla ludopatia e di disincentivazione al gioco compulsivo con particolare riguardo all'adozione di atti volti a disciplinare l'attività delle sale giochi e il funzionamento di apparecchi da intrattenimento e la definizione di limitazioni orarie;
- con determinazione dirigenziale n.1639 del 24/11/2014 la Città di Moncalieri ha aderito alla campagna di comunicazione nazionale promossa da Legautonomie sui rischi del gioco d'azzardo;
- da febbraio 2015 il Comune di Moncalieri ha avviato un Progetto sul Gioco d'Azzardo Patologico che attraverso l'assessorato alle Politiche per i Giovani ha visto il coinvolgimento di ASL, scuole, parrocchie e giovani del territorio, con l'intento di formare giovani per trasmettere competenze sul tema della ludopatia, sensibilizzare in particolare gli adolescenti nella scuola e sul territorio, valutare gli esiti del percorso informativo intrapreso e gli sviluppi futuri;
- con la deliberazione n.156 del 27/11/2015 il Consiglio Comunale, approvando la mozione di azioni riguardanti il gioco d'azzardo, ha stabilito che la Città di Moncalieri debba dotarsi di apposito regolamento per disciplinare gli orari di spegnimento degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici di intrattenimento e svago, con vincita in denaro, di cui all'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, impegnando nelle more il Sindaco ad adottare propria ordinanza a tal fine e a definire distanze minime da luoghi sensibili;

Considerato che:

il Comune di Moncalieri non risulta ancora dotato di un regolamento che disciplini i criteri per l'apertura delle sale giochi e l'installazione degli apparecchi da intrattenimento o da gioco e che l'introduzione di limitazioni, tramite idonea regolamentazione, all'accesso al gioco costituisce un efficace deterrente al diffondersi di forme di dipendenza patologica, configurandosi pertanto come difesa in particolare delle fasce più deboli: in generale quindi, porre dei limiti all'uso delle apparecchiature elettroniche, sia in termini spaziali (distanza dai luoghi sensibili) sia in termini temporali (orari diurni e notturni) può costituire un efficace contrasto alla diffusione di forme di dipendenza dal gioco;

l'Amministrazione Comunale intende favorire l'incremento della consapevolezza della cittadinanza e dei giocatori sul tema del gioco in denaro senza reprimere il gioco di per sé, quand'esso rimanga nell'ambito di una pratica libera, responsabile e sociale: il fissare delle regole e, nel contempo, farle rispettare, significa educare al gioco, valorizzandone la funzione di aggregazione sociale e la finalità di comunicazione tra individui;

nel disciplinare l'attività delle sale da gioco ed il funzionamento dei giochi in denaro in genere si deve tener conto di due aspetti fondamentali:

- 1) la libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione,
- 2) la sicurezza per le categorie sociali più "vulnerabili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate, in particolare in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione. Ciò lo si può ottenere:
 - 1) attraverso l'individuazione di strategie di "confinamento geografico" consistenti nella fissazione di una distanza minima rispetto a luoghi definibili come "sensibili" per la naturale presenza di soggetti vulnerabili (quali ad esempio le scuole) o per il fatto che possono facilitare l'utilizzo degli apparecchi da gioco (quali i bancomat);

- 2) attraverso l'individuazione di caratteristiche intrinseche che i locali per il gioco devono possedere per averne garantita la sicurezza nel loro interno sia sotto l'aspetto strutturale che igienico-sanitario e per mitigare l'impatto con l'ambiente circostante;
- 3) attraverso l'imposizione dell'osservanza di un orario ristretto in determinate fasce di accessibilità, distinto per i locali e per il funzionamento degli apparecchi;

Tenuto conto che:

in questo settore le attività imprenditoriali sono disciplinate dalla normativa di legge specifica, ovvero il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e il Regolamento di attuazione, mentre i relativi procedimenti autorizzativi sono soggetti alla Legge 241/1990 e ai principi ricavabili dal Decreto Legislativo 59/2010, attuativo della normativa comunitaria di disciplina dei servizi;

pur nella consapevolezza che recenti disposizioni legislative in tema di liberalizzazione nei settori produttivi, finalizzate ad incrementarne la competitività, hanno abolito le distanze tra attività similari tra di loro e la loro parametrizzazione numerica, non si può sottacere che nell'ordinamento vigente "il principio della libertà di impresa e di tutela della concorrenza non può non coordinarsi con altre esigenze che possono giustificare la previsione di limiti e prescrizioni a tutela del pubblico interesse": la stessa normativa di più recente approvazione prevede l'invocabilità di ragioni di pubblico interesse, definite quali motivi imperativi di interesse generale, che giustificano l'apposizione di restrizioni alla libertà di accesso e di esercizio e tra di essi vanno sicuramente ricompresi -per espressa citazione normativa (art. 8 D.lgs. 59/2010)- l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, gli obiettivi di politica sociale e culturale;

la disciplina delle sale giochi e dei giochi leciti, è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il che non fa che acclarare i profili di ordine pubblico e sicurezza che essa comporta tant'è che l'art.9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede l'obbligo di rispettare, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporre ai titolari di autorizzazioni di polizia nel pubblico interesse;

lo stesso decreto legge 13/8/2011 n.138, come modificato dalla legge di conversione 14/9/2011 n.148, consente di stabilire "restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche", ivi compreso "il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area", qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata, secondo quanto testualmente ricavabile dalla disposizioni contenute nell'art. 3, commi 8, 9 e 11 del decreto;

altre disposizioni, quale la Deliberazione di Giunta Regionale 8/2/2010 nr. 85-13268 contenente gli indirizzi ai Comuni per la predisposizione dei propri criteri di programmazione per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, sono volte ad armonizzare lo sviluppo delle attività con normali criteri di sostenibilità urbanistica, con riferimento particolare alla disponibilità di parcheggi commisurata alla superficie dei locali, quale indice della prevedibile affluenza di pubblico;

Ritenuto che:

sebbene la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica rientri sicuramente tra le competenze dello Stato, sottratte alla sfera di intervento del Comune, non si può però sottacere che l'inquadramento sistematico della disciplina evidenzia come l'esercizio dell'attività si ponga all'incrocio di delicate esigenze ed interessi pubblici di cui l'amministrazione comunale non può non tener conto nell'accingersi alla sua disciplina, consapevole che dall'esercizio dell'attività non opportunamente

“governato”, anche per quanto riguarda l’aspetto territoriale, possono scaturire problematiche di non facile soluzione connesse ai profili evidenziati;

l’intento che costituisce criterio ispiratore delle disposizioni che si propongono è quello di contribuire, per quanto possibile all’Amministrazione, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale sopra delineati e connessi al gioco compulsivo;

ci siano i presupposti, legati ai rischi di carattere socio-sanitario messi in luce da molti studi recenti, per disporre criteri di “programmazione territoriale” utili per contenere una diffusione indiscriminata di attività che presentano profili di rischio non indifferenti da questo punto di vista;

le predette limitazioni territoriali valgano inoltre a prevenire situazioni di disturbo non di rado generate dalle attività a forte richiamo di pubblico;

le disposizioni relative agli orari di esercizio si prefiggano l’obiettivo di arginare la disponibilità illimitata, o quasi, delle occasioni di gioco, soprattutto in orario notturno, ovvero nei periodi della giornata in cui frequenti sono le manifestazioni di devianza sociale legate alla tossicodipendenza e all’alcolismo, o in orario mattutino, ove maggiore è la disponibilità di tempo libero da parte dei soggetti privi delle occupazioni ordinarie (pensionati, disoccupati, studenti) e in quanto tali più esposti ai fattori di rischio.

alla luce delle considerazioni esposte si possano superare le riserve fraposte sulla regolarità delle disposizioni in materia di orari d’esercizio e di limitazioni territoriali: infatti gli effetti patogeni, indotti da un proliferare incontrollato e incontrollabile del gioco a denaro fanno ritenere prevalenti le considerazioni legate alla tutela della salute, quale bene primario rispetto agli altri interessi pubblici tutelati;

Atteso che il Comune è l’ente esponenziale della propria comunità locale: infatti ai sensi dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 “Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

Ritenuto che il Comune possa adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

Dato atto che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al “vizio del gioco” o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;

Preso atto che l’adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i., e dell’art.14 dello Statuto comunale;

Sentito il parere della Commissione Consiliare Bilancio e Tributi - Aziende Partecipate Comunali- Attività Produttive – Commercio – Fiere e Mercati - Risorse Agricole;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Fatte proprie le argomentazioni dei proponenti e ritenuto di procedere in merito;

Visto il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18/06/1931, n.773 e s.m.i. - e relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6/05/1940, n.635 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." in calce al presente atto

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI DELIBERARE**

1. di approvare il regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco nel testo allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla ripubblicazione dell'allegato alla presente deliberazione come previsto dall'articolo 94, comma 4, dello Statuto comunale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.



CITTA' DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

INDICE GENERALE

CAPO I - NORME GENERALI

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

ART.2 - OGGETTO

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 - DEFINIZIONI

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

CAPO II - SALE GIOCHI

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 7 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 9 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 10 - ORARI

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART. 12 - ORARI

CAPO V - DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO VI - SANZIONI

ART. 14 - SANZIONI

CAPO I

NORME GENERALI

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) tutela delle categorie c.d. "deboli" e dei soggetti c.d. "vulnerabili", prevenzione dalle forme di gioco c.d. "compulsivo", "problematico" e "patologico" ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi delle offerte da gioco, anche e soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio;
 - b) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco;
 - c) promozione del gioco con vincite in denaro responsabile;
 - d) salvaguardia del centro storico di Moncalieri;
 - e) tutela del contesto e dell'ambiente urbano, della viabilità e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica e delle aree che ospitano le attività di gioco;
 - f) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell'utilità sociale di cui all'art.41 della Costituzione;
 - g) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 7/08/1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:
- a) le modalità per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché per la loro gestione;
 - b) le modalità per l'installazione, la gestione e l'uso di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art.110 del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti ai sensi dell'art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011).

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
 - b) *giochi leciti*:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;
- d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
- f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici -diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;
- i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;
- m) *superficie utile*: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.
2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.
7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli.
8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.
9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it".* Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.
10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

CAPO II SALE GIOCHI

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case

di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%;

- b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;
- c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);
- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
- e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- f) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
- g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
- h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
- i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;

- k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
 - l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
 - m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.
2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.
4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:
- a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti;
 - e) dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1;
 - f) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
 - g) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta;
 - h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;

- i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
 - j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.
3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
 4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
 5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.
2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.
3. Il titolare dell'attività di sala giochi deve comunicare al competente ufficio comunale l'orario adottato e le eventuali variazioni e deve rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:
 - a) il numero di apparecchi da intrattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7;
 - b) che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;
 - c) la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi di differenziazione dell'offerta di

gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;

d) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato

2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.

ART. 10 - ORARI

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 del TULPS in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che:

- a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%;
- b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti;
- e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;
- f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;
- g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei requisiti per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.

ART. 12 - ORARI

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 lettera a) del TULPS in ogni esercizio, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.
2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

CAPO V DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5.

CAPO VI SANZIONI

ART. 14 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).
2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2011520** del **16/02/2016***

Data 18/02/2016

*Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2011520** del **16/02/2016***

Data 18/02/2016

Il Dirigente
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
UGHETTO ELENA

(firmato digitalmente)

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 FEBBRAIO 2016.

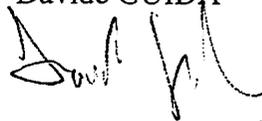
**EMENDAMENTO N.1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 AD OGGETTO:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI
APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO".**

A pag. 9

Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente comma all'Articolo 2 – Oggetto

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai titolari di autorizzazioni non comunali, discendenti da concessioni per il gioco rilasciate dalle competenti Autorità sovracomunali.

IL PROPONENTE
Davide GUIDA



Parere tecnico sull'emendamento ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Favorevole

Data, 26 febbraio 2016

Il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo
del Territorio
PALLA Nicola

Il Dirigente Settore Sviluppo di Comunità
UGHETTO Elena



10



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2010270
Fascicolo 2016 02.05.03/000004

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALL'ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET - RETE NAZIONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI CONTRO LO SPRECO

Rilevanza Contabile: SI

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Silvia Di Crescenzo

Premesso che da anni questo Comune é impegnato a mettere in campo azioni e servizi con i quali :

- pervenire ad una ottimale gestione del territorio, all'insegna del principio ispiratore dello "spreco zero";
- promuovere una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come problema ma come risorsa, attraverso la raccolta differenziata "porta a porta" e l'attivazione di progetti concreti tesi alla riduzione dello spreco alimentare, ambientale e comunque di qualsiasi forma;
- incentivare nuovi stili di vita negli Enti locali e nelle loro comunità, con l'obiettivo di ridurre e possibilmente eliminare ogni forma di spreco;
- supportare le associazioni di volontariato del territorio attive nel recupero e redistribuzione di prodotti alimentari alle persone in particolare stato di bisogno, promuovendo in tal senso collaborazioni con la rete commerciale;
- promuovere una cultura della sostenibilità ambientale e umana attraverso iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento attivo dei cittadini.

Preso atto che fra la società Last Minute Market srl con sede in Bologna e il Comune di Sasso Marconi si è costituita, a tempo indeterminato, una associazione senza scopo di lucro denominata "Sprecozero.net", Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco, nata per promuovere un progetto contro gli sprechi e creare una forte sinergia tra realtà anche molto diverse tra loro, ma dalla cui relazione può emergere un forte impulso all'affermazione di scelte e stili di vita attenti alla riduzione dei consumi e degli sprechi.

Detta Associazione si ispira ai principi ed agli intenti della Carta per una rete territoriale a spreco zero, sottoscritta il 7.12.2012, e mira a promuovere verso le Pubbliche Amministrazioni un modello di crescita che tiene responsabilmente conto delle risorse disponibili, che possa essere sostenuto nel tempo e quindi durevole, ponendo al centro dell'azione politica e amministrativa la riduzione degli sprechi. Essa intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, tavole rotonde, inchieste;
- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- la promozione, in conformità delle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività.

Esaminati l'Atto costitutivo dell'Associazione, lo Statuto e la "Carta per una rete degli enti territoriali a Spreco Zero", parte integrante dello Statuto medesimo, (atto a ministero notaio Antonacci rep. del 17.12.2013) da cui si rilevano i seguenti punti salienti:

a) fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutti gli Enti Pubblici Territoriali di qualsiasi Nazione che, condividendo le finalità dello Statuto, sottoscrivono la Carta per una rete di enti territoriali a Spreco zero e aderiscono all'Associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dall'eventuale Regolamento e versano annualmente la quota associativa.

b) gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Presidente/Coordinatore della rete;
- Il Comitato direttivo;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Coordinatore Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

c) i mezzi finanziari sono costituiti da quote annuali e contributi straordinari degli enti aderenti, sovvenzioni pubbliche, contributi di privati;

Preso atto degli obiettivi e degli impegni contenuti nella "Carta per una rete territoriale a Spreco Zero" e, in particolare, di quanto stabilito all'art. 6 dello Statuto che impegna i soggetti aderenti all'Associazione a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e progetti di contrasto agli sprechi e a collaborare con Last Minute Market ai fini della loro corretta definizione, implementazione e monitoraggio e a relazionare sulla prevenzione degli sprechi, con particolare riferimento a quelli alimentari;

Considerato che per promuovere la cultura contro lo spreco occorre:

- coinvolgere la comunità intera e proporre il Comune quale punto di riferimento, puntando sulle risorse migliori: la qualità della vita, del paesaggio e dell'ambiente, della storia e della cultura di ogni luogo.
- consumare meno territorio, meno energia e meno risorse per ottenere risultati concreti, senza abbassare il livello delle garanzie sociali e ambientali.

Ritenuto che il progetto costituisca una inedita sinergia tra attività di Comuni anche lontani tra loro;

Preso atto che la quota annuale di adesione per questo Comune, ammonta ad € 150,00 sulla base della fascia di popolazione per Enti da 15.001 fino a 100.000 abitanti;

Tutto ciò premesso

Fatta propria la proposta del relatore;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22.12.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016-2018;

- 10/2 -

Vista, altresì, la deliberazione n. 4 del 11.01.2016 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Peg finanziario per l'esercizio 2016 assegnando altresì le risorse finanziarie ed umane ai centri di responsabilità

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

Sentito il parere della commissione consiliare competente in data 08.02.2016;

LA GIUNTA COMUNALE
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, in qualità di socio ordinario all'Associazione senza fini di lucro "Sprecozero.net" con sede legale in Sasso Marconi (Bo), Piazza dei Martiri n. 6, cod. fisc. 91368750377;
2. di approvare lo Statuto e la "Carta per una rete territoriale a spreco zero" dell'Associazione "Sprecozero.net", che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
3. di assumere con l'adesione all'Associazione "Sprecozero.net" gli impegni, previsti dall'art. 6 dello Statuto, a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e progetti di contrasto agli sprechi e a collaborare con Last Minute Market ai fini della loro corretta definizione, implementazione e monitoraggio e a relazionare sulla prevenzione degli sprechi, con particolare riferimento a quelli alimentari;
4. di dare atto che la spesa annua prevista di € 150,00 quale quota annuale di adesione trova copertura al Cap. 163250 ad oggetto "Politiche Sociali – quote associative" del bilancio di previsione esercizi 2016-2018 Conto Finanziario n. U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private";
5. di assumere l'impegno di inserire nei futuri bilanci lo stanziamento necessario per la copertura della spesa annua necessaria per il pagamento della quota annuale di adesione;
6. di demandare al Dirigente competente, l'adozione dei conseguenti atti di natura tecnico gestionali, necessari all'attuazione della presente deliberazione;

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Repertorio N. 38.362

Raccolta N. 22.043 -----

----- ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Registrato presso
Agenzia delle Entrate

Ufficio di Bologna 1

L'anno duemilatredecim, il giorno diciassette del mese di dicembre, in Bologna, Viale A. Aldini

il 09/01/2014

n.126. -----

Al n. 394

----- 17 - 12 - 2013 -----

Esatte Euro 213,00

Davanti a me dott. Elia Antonacci, notaio residente a Bologna, iscritto presso il Collegio notarile del Distretto di Bologna, sono comparsi: -----

- "LAST MINUTE MARKET S.R.L.", con sede in Bologna, Viale G. Fanin n.50 presso il DI-

STAL (Dipartimento di Scienze e Tecnologia Agroalimentari), capitale Euro 10.000,00 (dieci-
mila), interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Bologna: 02877311205, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di

Bologna con il n. 474432, rappresentata da Segrè Andrea, nato a Trieste il 05 febbraio 1961,

residente a Bologna, Via Cavallina n.2, C.F.: SGR NDR 61B05 L424T, in qualità di Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione debitamente autorizzato; -----

- "COMUNE DI SASSO MARCONI", con sede in Sasso Marconi (BO), Piazza dei Martiri

n.6, Codice Fiscale: 01041300375, Partita I.V.A.: 00529971202, legalmente rappresentato dal

Sindaco pro-tempore Mazzetti Stefano, nato a Bologna il 6 febbraio 1967, domiciliato in se-

de, codice fiscale: MZZ SFN 67B06 A944Z, autorizzato in forza di delibera del Consiglio Co-

munale in data 16/12/2013 N. 85, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della legge. --

Comparenti della cui personale identità io Notaio sono certo. -----

I comparenti, nella qualità di fondatori, costituiscono la Associazione denominata: -----

"Sprescozero.net", Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco, -----

con sede nel Comune di Sasso Marconi (BO), per la quale potrà essere richiesto il riconosci-

mento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 12 e segg. del Codice Civile. -----

I componenti mi indicano, quale attuale indirizzo della sede, Piazza dei Martiri n.6, presso la sede comunale.

Scopi della Associazione

L'Associazione è libera, indipendente, apolitica, aconfessionale e non può distribuire utili o svolgere funzioni creditizie.

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono quelli indicati nella "Carta per una rete degli enti territoriali a Spreco Zero", di seguito denominata "la Carta" che costituisce parte integrante dello Statuto dell'Associazione.

Fondatori

Sono Fondatori costituenti coloro che sottoscrivono il presente Atto Costitutivo e che versano la quota di adesione.

Statuto

L'Associazione è retta dalle norme costituenti lo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per espressa dispensa avutane dai componenti.

Presidente - Coordinatore

I fondatori, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, provvedono alla nomina del Presidente dell'Associazione e dei membri del primo Comitato Direttivo che sarà formato inizialmente da due membri nelle persone dei partecipanti di diritto.

Alla carica di Presidente dell'Associazione viene nominato il Sindaco pro-tempore Mazzetti Stefano, nato a Bologna il 6 febbraio 1967, il quale, qui costituito, dichiara di accettare la carica conferita precisando che non esistono impedimenti legali all'assunzione dell'ufficio.

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

I fondatori, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, provvedono alla nomina del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico che sarà formato inizialmente da due membri nelle persone dei partecipanti di diritto.

Alla carica di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico viene nominato Segrè Andrea, nato a Trieste il 05 febbraio 1961, il quale, qui costituito, dichiara di accettare la carica conferita precisando che non esistono impedimenti legali all'assunzione dell'ufficio.

Quote di Adesione

I fondatori, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, provvedono alla determinazione delle quote di iscrizione ed annuale:

La quota annuale varia sulla base del numero di abitanti residenti nel territorio dell'Ente socio nell'anno precedente.

Inizialmente sono distinte tre fasce:

1. Enti fino a 15.000 abitanti: Euro 100,00 (cento);
2. Enti da 15.001 fino a 100.000 abitanti: Euro 150,00 (centocinquanta);
3. Enti oltre i 100.000 abitanti: Euro 250,00 (duecentocinquanta).

Ai soci fondatori è richiesta una quota di adesione di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Primo esercizio finanziario

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2014.

Dichiarazioni Fiscali

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della costituenda Associazione.

Le parti espressamente richiedono le agevolazioni in materia di imposta di registro quali previste dall'art. 11 bis Tariffa Parte prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26.4.1986 n. 131).

Io notaio ho letto questo atto, scritto con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per quattro pagine, ai componenti che lo sottoscrivono con me notaio, come per legge alle ore 17,50.

FIRMATO: ANDREA SEGRÈ - MAZZETTI STEFANO

ELIA ANTONACCI NOTAIO

106

///.

Allegato "A" al N. 38.362 di Repertorio e N. 22.043 di Raccolta

STATUTO

"Sprecozero.net", Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco

ART. 1

E' costituita, a tempo indeterminato, l'associazione denominata: "Sprecozero.net", Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco, con particolare riferimento agli alimenti.

ART. 2

La Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco "Sprecozero.net", di seguito denominata "l'Associazione", ha sede legale a SASSO MARCONI (BO).

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzanti di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 4

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono quelli indicati nella "Carta per una rete degli enti territoriali a Spreco Zero", di seguito denominata "la Carta" che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Le finalità statutarie dell'Associazione riguardano in particolare l'impegno a:

- a) sostenere e affiancare gli associati nella definizione, implementazione e monitoraggio di idonee politiche, azioni, iniziative e progetti di contrasto agli sprechi in particolare alimentari;
- b) facilitare la condivisione tra gli associati delle "best practices" adottate;
- c) favorire la conoscenza tra gli associati delle "best practices" adottate in Italia e all'e-

ro per la riduzione degli sprechi alimentari da parte di altri enti pubblici e privati;

d) favorire una più ampia conoscenza tra gli associati, e verso le imprese e i cittadini nei territori amministrati, delle cause e delle conseguenze degli sprechi alimentari e degli strumenti disponibili per identificarli, quantificarli e ridurli;

e) favorire una più ampia conoscenza tra gli associati dell'evoluzione del contesto di riferimento Europeo in materia di efficienza nell'uso delle risorse e di sostenibilità della filiera agro-alimentare, con particolare riferimento alle strategie, programmi, iniziative, piani d'azione, direttive, regolamenti, comunicazioni che disegnano scenari e fissano obblighi e obiettivi da raggiungere;

f) liberare risorse economiche e materiali sottratte allo spreco, a beneficio delle fasce più deboli della popolazione;

g) promuovere presso la cittadinanza comportamenti e stili di vita sostenibili, ispirati dai concetti di sobrietà, solidarietà, partecipazione e condivisione;

h) sostenere e amplificare a livello locale, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, le campagne di informazione/sensibilizzazione contro gli sprechi messe in atto da soggetti pubblici e privati nonché ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali.

La Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco intende raggiungere le proprie finalità statutarie attraverso:

a) il coinvolgimento dei cittadini;

b) lo scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli associati;

c) la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

d) l'organizzazione, la partecipazione, la promozione e il sostegno a progetti, iniziative e campagne contro gli sprechi ivi inclusi corsi di formazione, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste.

e) Avvalersi, collaborare, sostenere l'attività di Last Minute Market, spin-off accademico dell'Università di Bologna, da oltre 15 anni attivo nel contrasto agli sprechi alimentari, principale soggetto ispiratore e promotore della Carta e della Associazione nonché della Dichiarazione Congiunta contro lo Spreco Alimentare (2010), alla base nel 2012 della Risoluzione Europea contro lo spreco di cibo.

In particolare, Last Minute Market avrà, tra gli altri, compatibilmente con le risorse disponibili e in conformità alle esigenze degli associati, il ruolo principale di:

- a) elaborare analisi, studi, ricerche sul tema degli sprechi;
- b) ideare progetti, iniziative, campagne contro gli sprechi da sottoporre all'Associazione;
- c) elaborare linee guida settoriali per la riduzione degli sprechi;
- d) predisporre strumenti comuni per il monitoraggio delle azioni di contrasto agli sprechi messe in atto dagli associati e delle ricadute in termini sociali, ambientali ed economici;
- e) mappare le esperienze già avviate dagli enti locali italiani e nei territori da loro amministrati;
- f) predisporre e contribuire al corretto funzionamento degli strumenti atti a favorire la condivisione e la messa in rete delle "buone pratiche";
- g) promuovere e supportare la realizzazione/partecipazione ad iniziative, laboratori, campagne ed eventi di comunicazione, sensibilizzazione, formazione sul tema degli sprechi;
- h) produrre annualmente un Report da mettere a disposizione degli associati sulle attività dall'associazione;
- i) promuovere il premio Vivere a spreco zero per raccogliere e dare visibilità ai migliori progetti attivati negli Enti Territoriali aderenti alla rete.

ART. 5

I soci si dividono in quattro categorie:

Soci Fondatori;

Soci Ordinari; -----

Soci Onorari; -----

Soci Sostenitori. -----

Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione ed hanno tutti i diritti e gli obblighi dei Soci Ordinari. Essi rappresentano i garanti morali dello Statuto. -----

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutti gli Enti Pubblici Territoriali di qualsiasi Nazione e/o Stato e/o Confederazione che, condividendo le finalità del presente Statuto, sottoscrivono la Carta per una rete di enti territoriali a Spreco zero e aderiscono all'Associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dall'eventuale Regolamento e versano annualmente la quota associativa. -----

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. -----

I soci ordinari si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento dell'associazione, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo e previste nel Regolamento dell'Associazione. -----

Sono Soci Onorari le persone nominate dal Comitato Direttivo sulla base di particolari meriti morali o materiali riconosciuti dai competenti organi con le maggioranze previste. I Soci Onorari non hanno obbligo di partecipazione alla vita dell'Associazione, non sono elettori, né eleggibili. Gli organi competenti registrano i nominativi dei soci onorari in apposita sezione del libro soci. -----

Sono Soci Sostenitori coloro che non prestano attività specifica alla realizzazione dello scopo dell'Associazione ma contribuiscono a detto scopo con quote il cui ammontare è stabilito dal Comitato Direttivo. I Soci Sostenitori non sono elettori né eleggibili non avendo diritto di voto. -----

La qualità di socio si perde per decadenza. La formalizzare con comunicazione scritta, per mezzo

sità e per esclusione per giustificati motivi deliberata da parte del Comitato Direttivo con decisione inappellabile.

L'ammontare delle quote viene stabilito dal Comitato Direttivo.

ART. 6

I soggetti che aderiscono all'Associazione si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e progetti di contrasto agli sprechi e a fornire, ove necessario, la più ampia collaborazione a Last Minute Market di cui all'ART 4 ai fini della loro corretta definizione, implementazione e monitoraggio.

Al fine di permettere all'Associazione di valutare e verificare, nel rispetto del precedente art. 4, le effettive condizioni di continuità e coerenza nell'azione amministrativa e nelle politiche messe in atto nel campo delle "buone pratiche", ispirate ai Valori della Carta, ogni socio si impegna a relazionare sulla prevenzione degli sprechi, con particolare riferimento a quelli alimentari, almeno due volte nell'arco di un mandato.

Le deliberazioni conseguenti dovranno essere fatte pervenire tempestivamente all'Associazione, corredate da tutta la documentazione necessaria per poter mettere l'Associazione stessa nelle condizioni di poter effettuare le proprie valutazioni in merito al complesso delle attività intraprese.

ART. 7

I soci ordinari hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, di avere accesso alla documentazione prodotta da Last Minute Market e ai servizi da essa erogati all'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

ART. 8

I soci ordinari sono ritenuti automaticamente morosi del pagamento dell'iscrizione e

delle quote associative senza giustificato motivo per due anni, anche non consecutivi. -----

-----ART. 9-----

Gli organi dell'Associazione sono: -----

- L'Assemblea degli Associati; -----
- Il Presidente/Coordinatore della rete; -----
- Il Comitato direttivo; -----
- Il Comitato Scientifico; -----
- Il Coordinatore Scientifico; -----
- il Collegio dei Revisori. -----

-----ART. 10-----

All'assemblea ordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti: -----

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione e il programma operativo; -----
- b) approvare il Regolamento dell'Associazione e eventuali modifiche allo stesso; -----
- c) nominare i membri del Comitato direttivo, il Presidente/Coordinatore della rete ed i componenti del Comitato Scientifico; -----
- d) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; --
- e) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e, ove redatti, su quelli preventivi annuali e pluriennali, nonché sulle relative relazioni del Comitato Direttivo; -----
- f) deliberare su ogni argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Scientifico; -----
- g) deliberare su tutte le questioni non di gestione ordinaria attinenti la gestione sociale. --

L'Assemblea è composta da tutti i soggetti per i quali sussiste la qualifica di socio fondatore

e/o ordinario al momento della convocazione, e può essere ordinaria o straordinaria. -----

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente/Coordinatore almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. Essa è presieduta dal Presidente/Coordinatore della rete, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblies degli associati, vengono comunicate agli associati che ne facciano richiesta.

ART. 12

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Coordinatore, il quale nomina a sua volta fra i presenti un segretario verbalizzante, è convocata:

- a) quando lo ritenga opportuno il Coordinatore della Rete;
- b) quando ne faccia richiesta almeno il 50% degli associati;
- c) per apportare modifiche al presente Statuto;
- d) per deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- e) per deliberare sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- f) per deliberare sull'alienazione e la permuta dei beni immobili oltre che per la richiesta di eventuali finanziamenti relativi a questi ultimi;
- g) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo o dal Comitato Scientifico.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica e comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, stabiliti dal Presidente/Coordinatore della Rete anche su proposta degli Enti Territoriali associati, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

L'Associato può farsi rappresentare in assemblea conferendo la delega scritta ad un altro Associato da conservare agli atti dell'Associazione.

Ciascun associato non può rappresentare più di tre altri associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati si possono svolgere anche per audio-conferenza e/o audio-video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: ----

- a) che siano presenti nello stesso luogo il coordinatore presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----
- d) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

ART. 14

Il Presidente/Coordinatore della Rete viene eletto ogni due anni dall'Assemblea degli Associati; la prima nomina viene effettuata dai fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Al Presidente compete la legale rappresentanza della Rete. Egli presiede e convoca l'Assemblea degli Associati, e presiede il Comitato direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Rete.

ART 15

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di nove componenti, nominati dai Soci Ordinari; fanno parte di diritto del Comitato Direttivo i Soci Fondatori.

Il Comitato Direttivo ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione e resta in carica per due anni. Al suo interno viene nominato il Vice-Presidente, facente anche funzioni di Segretario verbalizzante durante le Assemblee, con funzioni esecutive. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato sono rieleggibili.

L'assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Direttivo costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato stesso.

ART. 16

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e le deliberazioni sono regolarmente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Non è ammessa partecipazione per rappresentanza.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche per audio-conferenza e/o au-

dio-video conferenza, alle medesime condizioni stabilite per l'Assemblea. -----

ART. 17 -----

Il Comitato Direttivo: -----

a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse; -----

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

c) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; --

d) redige annualmente il rendiconto economico e l'eventuale rendiconto finanziario da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea; -----

e) delibera su tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; -----

f) determina gli eventuali compensi del personale; -----

g) delibera sulla decadenza dei soci; -----

h) è preposto all'attività dell'Associazione; -----

i) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; -----

j) rappresenta una interfaccia permanente tra l'Associazione e LMM. -----

Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri Delegati. -----

ART. 18 -----

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di due fino ad un massimo di cinque componenti, nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. Ne fanno parte di diritto i Soci Fondatori. -----

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di: -----

• Predisporre le linee generali del programma di attività dell'associazione e il programma operativo da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione; -----

• Garantire coerenza scientifica alle attività dell'associazione e alle attività di comunicazione/sensibilizzazione messe in campo.

Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica per due anni; nomina al suo interno il Presidente e può nominare un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

L'assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato stesso.

Il Comitato Tecnico Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta di Last Minute Market.

ART. 19

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e le deliberazioni da sottoporre al Comitato direttivo e/o all'Assemblea dei soci sono regolarmente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico possono svolgersi anche per audio-conferenza e/o audio-video conferenza, alle medesime condizioni stabilite per l'Assemblea.

ART. 20

L'Organo di Revisione dei Conti è costituito dal Collegio dei Revisori.

L'Organo di Revisione dei Conti è composto da tre membri che durano in carica per due anni e sono rieleggibili. La nomina dell'Organo di Revisione dei Conti e del suo Presidente spetta all'Assemblea. I suoi membri dovranno essere scelti tra i revisori contabili regolarmente iscritti all'apposito Albo.

L'Organo di Revisione avrà tutti i compiti ed i poteri stabiliti per il controllo e la revisione

contabile.

Di ogni attività dell'Organo di Revisione dovrà compilarci il verbale.

L'Organo di Revisione partecipa senza diritto di voto alle adunanze delle assemblee su invito del Comitato Direttivo.

ART. 21

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 22

Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sono altresì intrasmissibili.

ART. 23

Il bilancio dell'Associazione è costituito dal rendiconto economico-patrimoniale e dall'eventuale rendiconto finanziario; esso comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Esso deve informare circa la situazione economica, patrimoniale e eventualmente quella finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tali informazioni sono rese anche nella relazione che completa il bilancio. Il bilancio con tutti i suoi allegati deve essere redatto dal Comitato Direttivo e, corredato della relazione dell'Organo di Revisione, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

ART. 24

Il rendiconto patrimoniale, regolarmente approvato, deve essere debitamente inserito nei libri

sociali.

ART. 25

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

ART. 26

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

FIRMATO: ANDREA SEGRE' - MAZZETTI STEFANO

ELIA ANTONACCI NOTAIO



**CARTA PER UNA RETE DI ENTI TERRITORIALI A SPRECO ZERO
L'IMPEGNO DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI
PER LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI E DELLE PERDITE ALIMENTARI**

Presupposto che:

A. Lo spreco alimentare è uno scandaloso paradosso del nostro tempo. Mentre vi è la necessità di aumentare la produzione di alimenti almeno del 70% nei prossimi anni per nutrire una popolazione che conterà 9 miliardi nel 2050, nel mondo si spreca più di un terzo del cibo che viene prodotto. Tanto che se si potessero recuperare tutte le perdite e gli scarti, si potrebbe dare da mangiare, per un anno intero, a circa metà dell'attuale popolazione mondiale: 3,5 miliardi di persone.

B. Lo spreco alimentare è tanto più incomprensibile quanto più aumentano a livello mondiale e locale tra derive: b1) l'impoverimento globale a causa della crisi economica (secondo la Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo negli ultimi quarant'anni il numero dei paesi molto poveri è raddoppiato passando da 25 nel 1971 a 49 nel 2010, la stessa cosa è avvenuta per il numero delle persone al di sotto della soglia di povertà a partire dagli anni '80); b2) le persone denutrite e sottanutrite (1 miliardo secondo la FAO nel 2010); b3) la produzione di rifiuti urbani (502 Kg a persona nell'UE-27 nel 2010).

C. Lo spreco alimentare riguarda tutti i passaggi che portano gli alimenti dal campo alla tavola e colpisce indistintamente tutti i Paesi. Secondo la stima della FAO, in quelli in via di sviluppo dove si localizza a monte della filiera agroalimentare (6-11 kg pro-capite nel 2010) e in quelli sviluppati collocandosi a valle: distribuzione, ristorazione e consumo domestico (95-115 kg a testa). L'Unione europea con 180 kg pro-capite e l'Italia con 149 kg pro-capite risultano sopra la media dei Paesi sviluppati.

D. Nei Paesi più "ricchi" la parte preponderante degli sprechi alimentari avviene a livello domestico. Secondo una stima della Direzione Generale per l'Ambiente della Commissione europea il 42% del totale degli sprechi (78 kg pro-capite per anno) si materializza all'interno delle mura domestiche (il 25% della spesa alimentare in peso). Almeno il 60% di questo spreco potrebbe essere evitato. In Italia, secondo i dati elaborati da Last Minute Market e dal suo osservatorio Waste Watcher lo spreco alimentare rappresenta l'1,19% del PIL (circa 18,5 miliardi riferiti al 2011) così ripartito: "solitario" lo 0,23% si colloca nella filiera di produzione (agricoltura), trasformazione (industria alimentare), distribuzione (grande e piccola) e ristorazione (collettiva). Il resto è a livello domestico: 0,96% del PIL.

E. Gettando via il cibo si sprecano altresì le risorse naturali limitate - suolo, acqua, energia - utilizzate per produrre, trasformare, distribuire e poi smaltire e si determinano impatti negativi non solo dal punto di vista economico ma anche ecologico. Dai dati riportati nella filiera del libro sullo spreco in Italia (Libro nero, Libro blu e Libro verde usciti per Edizioni Ambiente) emerge che lungo la filiera agroalimentare circa il 3% dei consumi finali di energia in Italia (equivalente dei consumi finali di 1.550.000 italiani) sono attribuibili allo spreco alimentare dal campo alla tavola. Il quantitativo di cibo sprecato prima di arrivare sulle nostre tavole (dalle aziende agricole fino al "supermercato") corrisponde a circa 3,6 milioni di tonnellate/anno, a cui è associata l'emissione di oltre 3 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti (senza considerare le emissioni derivanti dalla gestione dei relativi rifiuti). In termini di acqua virtuale ciò che è rimasto non raccolto in campo (2010), corrisponde a circa 1,2 miliardi di m³, una quantità pari al lago d'Isco.

F. Combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze deve dunque essere una priorità economica, ecologica e sociale per i consumatori, le imprese, le istituzioni e le amministrazioni locali. Soprattutto questa ultima - a livello comunale, metropolitano, provinciale e regionale - essendo la rete di congiunzione fra cittadini, Stato e Governo.

Considerato che:

I. Il Parlamento europeo ha votato in seduta plenaria il 19 gennaio 2012 una *Risoluzione su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE* preparata dalla Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale vista la *Dichiarazione congiunta contro lo spreco* elaborata da Last Minute Market nel quadro della campagna europea *Un anno contro lo spreco*, sottoscritta da tante personalità della cultura e della scienza;

II. la *Risoluzione* del Parlamento europeo intende lo spreco alimentare come l'insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per prossimità della scadenza di consumo, ma ancora perfettamente commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti producendo externalità negative dal punto di vista ambientale, costi economici e mercati guadagni per le imprese;

III. la *Risoluzione* del Parlamento europeo si pone l'obiettivo di ridurre del 50% gli sprechi alimentari entro il 2025 e di dedicare l'2014 come Anno Europeo di lotta agli sprechi alimentari attraverso una strategia per migliorare l'efficienza della catena alimentare dagli Stati Membri.

Le amministrazioni, coerentemente con la Risoluzione europea, si impegnano a indirizzare nel territorio, nelle comunità economiche e civili di loro competenza: la seguenti azioni finalizzate alla riduzione e alla prevenzione dello spreco alimentare:

1. condividere e promuovere con i propri mezzi di comunicazione la campagna "Un anno contro lo spreco" patrocinata dal Parlamento europeo-Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore positivo del cibo e dell'alimentazione e sulle conseguenze dello spreco alimentare dal punto di vista economico, ambientale e sociale al fine di favorire una cultura economica e civile improntata ai principi della sostenibilità e della solidarietà;

2. rendere operative da subito alcune delle indicazioni contenute nella Risoluzione europea contro lo spreco alimentare per contribuire concretamente all'obiettivo di dimezzare entro il 2025 gli sprechi alimentari;

In particolare:

3. sostenere tutte le iniziative - organizzazioni pubbliche e private - che recuperano, a livello locale, i prodotti rimasti invenduti e scartati lungo l'intera catena agroalimentare per ridistribuirli gratuitamente alle categorie di cittadini al di sotto del reddito minimo. Fra gli altri esempi, Last Minute Market permette non solo di donare cibo agli indigenti ma anche di ridurre a monte i rifiuti alimentari;

4. modificare le regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, le imprese che garantiscono la redistribuzione gratuita a favore dei cittadini meno abbienti e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi accordando la preferenza ad alimenti prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo;

5. istituire programmi e corsi di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica per rendere il consumatore consapevole degli sprechi di cibo, acqua ed energia e del loro impatto ambientale, economici, sociali e insegnare come rendere più sostenibile l'acquisto, la conservazione, la preparazione e lo smaltimento finale degli alimenti.

Inoltre le amministrazioni si impegnano a promuovere a livello normativo nazionale e comunitario sensibilizzando le rappresentanze politiche del territorio:

6. la regolamentazione delle vendite scontate: quando un prodotto è vicino alla scadenza oppure presenta un difetto, invece di gettarlo via o donarlo a chi ha bisogno va venduto al 50% o meno ancora. La vendita scontata ha un doppio effetto: contro lo spreco (meno rifiuti) ma anche contro la crisi, perché riduce il costo dell'alimentazione a parità di qualità degli alimenti;

7. la semplificazione delle diciture nelle etichette degli alimenti per la scadenza: unica ma con due date, una che si riferisce alla scadenza commerciale (si può vendere entro una certa data), l'altra che riguarda il consumo. In questo modo verrebbe garantita la sicurezza alimentare ma non lascerebbero sullo scaffale prodotti in via di scadenza.

8. l'istituzione di un osservatorio o agenzia nazionale per la riduzione degli sprechi con l'obiettivo di minimizzare tutte le perdite e le inefficienze della filiera agroalimentare favorendo la relazione diretta fra produttori e consumatori e coinvolgendo tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di rendere più eco-efficiente la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte, gli imballaggi. Diversi Paesi europei si sono già dotati di questo strumento, l'Italia non ancora.

Le amministrazioni si impegnano altresì:

9. ad adottare come orizzonte di lungo periodo lo Spreco Zero ovvero promuovere la riduzione progressiva degli sprechi mediante il controllo e la prevenzione di tutte le attività pubbliche e private che implicano la gestione di cibo, acqua, energia, rifiuti, acquisti, mobilità, comunicazione;

10. a confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche: tecnologie, processi, progetti finalizzati a prevenire lo spreco alimentare e costituire infine una rete di amministrazioni a Spreco Zero

Città, Data

Carica

Nome Cognome

FIRMATO ANDREA SEGHE
MAZZETTI STEFANO

ELIA ANTONIO

24/20

Copia di cinque fogli, conforme all'originale firmato a norma di legge e depositato nei miei atti, che si rilascia ALLA PARTE INTERESSATA IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
Bologna, Li 09 GENNAIO 2014

Cl. M. B. ...





CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALL'ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET - RETE NAZIONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI CONTRO LO SPRECO

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2010270 del 11/02/2016*

Data 12/02/2016

*Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
WELFARE INNOVAZIONE E
PATRIMONIO
DEYME FEDERICA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALL'ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET - RETE NAZIONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI CONTRO LO SPRECO

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° 2010270 del 11/02/2016*

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

11

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2017674

Fascicolo 2014 10.13.01/000028

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica:

Premesso che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2014, pubblicata per estratto sul B.U.R.P. n. 17 del 24.04.2014, è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale sulla base del regolamento tipo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 19/99 e s.m.i.;

Preso atto delle normative statali e regionali in tema di prestazione energetica nell'edilizia e di inquinamento ambientale;

Rilevato che le suddette norme perseguono obiettivi volti al razionale utilizzo delle risorse energetiche ed idriche, alla riduzione dell'inquinamento ambientale ed alla maggiore qualità dell'ambiente interno all'involucro edilizio (termico, luminoso, acustico, qualità dell'aria);

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario integrare il Regolamento Edilizio Comunale vigente con la definizione di un documento, denominato Allegato Energetico Ambientale, in cui perseguire l'obiettivo di migliorare le condizioni abitative con la costruzione di edifici energeticamente efficienti e con l'applicazione di sistemi e tecnologie favorevoli al risparmio energetico e allo stesso tempo di migliorare la qualità ambientale riducendo le emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera;

Visto l'Allegato Energetico al vigente Regolamento Edilizio Comunale redatto dallo studio professionale incaricato con D.D. n. 1806 del 9.12.2014, S.P.E. Divisione Clima con sede a Collegno, trasmesso in data 16.07.2015 prot. N. 40931 e successivamente modificato ed integrato in data 4.03.2016 prot. N. 13557;

Atteso che l'Amministrazione Comunale, per garantire una maggiore partecipazione, condivisione e conoscenza del predetto importante documento regolamentare, ha ritenuto opportuno coinvolgere nell'esame dello stesso i seguenti uffici/Enti territoriali competenti in materia

-11/1-

di energia e sviluppo sostenibile al fine di conseguire eventuali apporti collaborativi e/o contributi tecnici tesi ad arricchirne i contenuti:

- Gli uffici comunali competenti (Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, con PEC dell'11.08.2015);
- Gli ordini professionali della Provincia di Torino, il Collegio Costruttori Edili, la Città Metropolitana di Torino, l'Agenzia A.R.P.A., l'A.S.L. TO5, l'Agenzia E.N.E.A., con nota prot. N. 47795 del 28.08.2015;
- Il Collegio dei Periti Industriali di Torino e la Regione Piemonte, con nota prot. N. 50246 del 14.09.2015;

Rilevato che, attraverso il suddetto Allegato Energetico Ambientale, l'Amministrazione Comunale, in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell'edilizia e di inquinamento ambientale, intende perseguire i seguenti obiettivi generali finalizzati ad:

- un utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche;
- una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
- una maggiore qualità dell'ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell'aria).

Pertanto, in coerenza con il quadro normativo e pianificatorio regionale e sovra-ordinato ai vari livelli, con il suddetto Allegato Energetico l'Amministrazione Comunale intende promuovere e regolamentare interventi edilizi volti a:

- ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'involucro edilizio e dell'ambiente costruito;
- migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianti;
- utilizzare fonti rinnovabili di energia;
- contenere i consumi idrici;
- utilizzare materiali biocompatibili ed ecocompatibili.

I suddetti obiettivi sono perseguiti dal suddetto Allegato Energetico Ambientale attraverso l'introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità, sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia o ad attività manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo.

Alcuni dei requisiti contenuti nel suddetto Allegato Energetico hanno natura cogente e definiscono un livello minimo di qualità energetica ed ambientale da conseguire obbligatoriamente in ciascun intervento, altri requisiti sono definiti raccomandazioni oppure requisiti incentivanti che non sono prescrittivi ma liberamente scelti ed incentivanti con misure nell'ambito della disciplina degli oneri concessori.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'Allegato Energetico Ambientale disciplina i seguenti aspetti del manufatto edilizio in relazione ai tipi di interventi edilizi: l'Orientamento dell'edificio, i Sistemi di ombreggiatura, la Ventilazione naturale e controllata, le Prestazioni dell'involucro edilizio in regime invernale, i Sistemi solari passivi, le Prestazioni dell'involucro edilizio in regime estivo, le Reti di teleriscaldamento, gli Impianti termici centralizzati e autonomi, i Generatori di calore, i Sottosistemi dell'impianto termico, le Fonti rinnovabili per la produzione di calore, le Pompe di calore, la Cogenerazione, gli Impianti di produzione di energia elettrica, gli Impianti di illuminazione, gli Impianti di climatizzazione estiva, gli Impianti idrici, l'Efficienza energetica negli edifici a uso industriale o artigianale.

Inoltre, il suddetto Allegato Energetico Ambientale elabora e disciplina la qualità ambientale dell'intervento edilizio normando le modalità di smaltimento e recupero delle acque meteoriche in relazione alla tipologia e materiali di finitura delle superfici esterne esposte alle acque meteoriche, alla gestione e recupero/riuso delle acque meteoriche, alla piantumazione e l'inverdimento pensile, al fine di ridurre l'impatto edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde. La riduzione dell'impatto edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde, diversificata per destinazioni d'uso, dovrà essere applicata a tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del

territorio soggetti a Permesso di Costruire ovvero oggetto di D.I.A./S.C.I.A. (=solo ristrutturazioni radicali con cambio destinazioni d'uso) e dovrà garantire la riduzione dell'impatto edilizio di progetto rispetto all'impatto di rilevazione dello stato di fatto, da verificare in sede di progetto e, successivamente, da certificare in sede di istanza per il rilascio dell'agibilità.

Infine, l'Allegato Energetico Ambientale definisce un sistema degli incentivi di carattere economico, riconducibile ad una riduzione proporzionato dei costi relativi agli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune di Moncalieri, calcolato in quota percentuale proporzionalmente alla quota percentuale di riduzione del Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare l'Allegato Energetico al vigente Regolamento Edilizio Comunale redatto dallo studio professionale esterno incaricato con D.D. n. 1806 del 9.12.2014, S.P.E. Divisione Clima con sede a Collegno, trasmesso in data 4.03.2016 prot. N. 13557;

Sentita la competente Commissione Consiliare nelle sedute del 29.09.2015, del 14.10.2015 e del 22.02.2016;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, ed, in particolare, il D.Lgs n. 192/2005, il D.Lgs n. 311/2006, il D.P.R. n. 59/2009, la D.C.R. n. 98-1247 dell'11.01.2007, la D.C.R. n. 45-11967 del 4.08.2009, la D.C.R. n. 46-11968 del 4.08.2009, la D.Lgs n. 28/2011, la Legge n. 90/2013 ed i Decreti interministeriali del 26.06.2015;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare l'Allegato Energetico al vigente Regolamento Edilizio Comunale che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto dallo studio professionale incaricato con D.D. n. 1806 del 9.12.2014, S.P.E. Divisione Clima con sede a Collegno, trasmesso in data 4.03.2016 prot. N. 13557;
2. Di dare atto che l'Allegato Energetico di cui al punto 1) della presente deliberazione integra e completa il Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 26 del 28.03.2014;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sarà trasmessa, completa dell'Allegato Energetico, alla Regione Piemonte (Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia) ed alla Città Metropolitana di Torino;
4. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

File : DC approvazione Allegato Energetico
Estensore : arch. Nicola Palla - Stampa : 04.03.2016



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: APPROVAZIONE ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

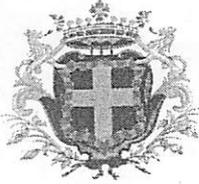
*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con
identificativo n° **2017674** del **07/03/2016***

Data 07/03/2016

Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA

(firmato digitalmente)

12



CITTÀ DI MONCALIERI

AVVOCATURA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2018172
Fascicolo 2016 05.03.01/000003

OGGETTO: ART. 194 DEL D.LGS. 267/77, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO

Rilevanza Contabile: SI

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Angelo Ferrero.

Premesso che:

L'art. 194 del Dlgs. 267/00 prevede che debba essere riconosciuta, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Considerato che, così come meglio dettagliato nelle relazioni allegate al presente atto, occorre riconoscere i debiti portati da sentenze sfavorevoli per il Comune di Moncalieri.

Rilevato che "I debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per i quali è consentito il riconoscimento da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 194, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, conseguono all'imperatività del provvedimento giudiziale e, pertanto, come rilevato – al punto 101 dal principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali in data 18.11.2008 – il significato del provvedimento del Consiglio comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al

sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso" (Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Puglia, n. 937PAR/2010 del 29.9.2010).

In proposito occorre, altresì, evidenziare che la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, PAR n. 522/2010 – ha affermato che:

- L'esame delle singole figure previste dal Testo Unico sugli Enti Locali pone in rilievo il fatto che quella relativa ai debiti derivanti da "sentenze esecutive" (art. 194, comma 1, lett. a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.).
- In questo caso l'ente territoriale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perchè è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale.

Dato atto che:

- nel caso di sentenze, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo – in ogni caso – impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti, Sicilia, n. 2/2005 del 23.2.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di Controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenza esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 Testo Unico sugli Enti Locali per l'adeguamento del debito fuori bilancio (Cass. Civ., Sez. I, 16.6.2000 n. 8223).

Rilevato che l'esposizione debitoria derivante dalle sentenze sfavorevoli per l'Ente ammonta complessivamente ad € 6.950,25 come meglio dettagliato nelle relazioni allegate;

Considerato che per la copertura del debito sopra citato si provvederà mediante mezzi ordinari di bilancio;

Ritenuto di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio che ne consegue;

Tutto ciò premesso;

Viste le relazioni illustrative dei singoli debiti, allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità in vigore;

Sentita la competente Commissione consiliare;

Acquisito, per la seduta odierna, il parere dell'Organo di Revisione;

Vista la propria deliberazione n. 179 del 22.12.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi 2016-2018;

Vista la propria deliberazione n. 4 dell'11.1.2016 di approvazione Peg finanziario anno 2016;

Visti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei rispettivi Responsabile del Servizio ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. n. 194 del TUEL;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di adottare la seguente deliberazione:

- 1) Di riconoscere, ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze di seguito elencate, meglio dettagliati nelle relazioni allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - allegati a), b) e c) - e che ammontano a complessivi € 6.950,25 come di seguito indicati:
 - a) ordinanza Consiglio di Stato n. 5166: € 1.500,00;
 - b) sentenza Tribunale di Torino n. 7095/2015: € 4.950,25;
 - c) sentenza Tar Piemonte n. 190/2016: € 500,00;
- 2) Di autorizzare i servizi nel quale si è originata la spesa a predisporre gli atti necessari per l'assunzione del relativo impegno e la conseguente liquidazione;
- 3) Di dare atto che il debito sopra elencato, pari a complessivi € 6.950,25 trova copertura nell'ambito del competente intervento di spesa – conto finanziario U.1.10.05.04.001 oneri da contenzioso – Cap. 125190 ad oggetto “(r.t.) spese di soccombenze e transazioni”;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

(A)

Il fatto per cui è causa.

- il Servizio Patrimonio del Comune nel corso delle proprie attività ordinarie svolgeva dei sopralluoghi su un'area comunale adiacente ad una scuola elementare in Via Mongina: da tali sopralluoghi veniva accertato che nella detta Via, e più precisamente nel terreno distinto al catasto terreni al foglio n. 30, mappale n. 2 (ora part. n. 1209 e 1261), lo sconfinamento di privati confinanti sull'area comunale;
- al fine di procedere ad una rideterminazione dei confini e porre fine all'abuso da parte dei privati, il Servizio avviava trattative con i proprietari frontisti della proprietà pubblica per addivenire alla cessione delle aree interessate ed utilizzate senza titolo;
- il Comune di Moncalieri, con apposite note, esponeva la problematica ai frontisti chiarendo, mediante allegato tecnico, i confini esistenti fra le diverse proprietà.
- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 19 dell'11.2.2010 stabiliva di procedere alla rettifica dei confini catastali con i privati frontisti interessati dei mappali di proprietà comunale n. 1209 e n. 1261 del fg. n. 30, cedendo agli stessi le porzioni di area meglio individuate nell'allegato planimetrico: in sostanza, la delibera stabiliva di cedere ad ogni proprietario frontista l'area antistante e da esso già utilizzata senza titolo;
- in particolare, con la suddetta delibera consiliare si stabiliva di procedere con la vendita al signor Comazzi Marco il fg. 30 n. 224 di mq. 33,00 ed al signor De Lorenzo Vincenzo il fg. 30 n. 226 di mq. 20,00 – ridotta poi a mq. 16,00;
- tuttavia l'Amministrazione non prevedeva la cessione in favore dei signori De Lorenzo e Grillo anche della porzione di mq. 6,34, porzione di area che veniva, invece, attribuita al signor Comazzi;
- a seguito di ulteriore sopralluogo congiunto con le parti si prendeva atto che il signor De Lorenzo per accedere ad una porzione di area di mq. 3,60 avrebbe dovuto avere libero passaggio sulla proprietà comunale: in conseguenza di ciò, la P.A. stabiliva di stralciare l'area di mq. 3,60 e con deliberazione consiliare n. 93 del 29.6.2012 veniva approvata la rettifica della deliberazione consiliare n. 19/2010.

La vicenda processuale:

- i signori De Lorenzo Vincenzo e Grillo Maria Francesca, proprietari di un fabbricato per civile abitazione, radicavano giudizio innanzi il Tar Piemonte nei confronti del Comune di Moncalieri per ottenere l'annullamento, previa sospensione:
 - della deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 29.6.2012 ad oggetto "Rettifica delibera del Consiglio comunale n. 19 dell'11.2.2010 – Cessione porzioni terreno distinto a catasto terreni al fg. 30 n. 1209 e n. 1261 (derivanti da ex 2)" nella parte in cui, nel prendere atto delle modifiche delle superfici da cedere e del deposito in catasto delle variazioni relative al corretto posizionamento in mappa dei fabbricati e dell'esatta superficie catastale, non veniva a loro ceduta la superficie di mq. 6,34 antistante la proprietà;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 350 del 17.10.2012, autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio avanti il Tar Piemonte nel suddetto ricorso mediante la difesa e rappresentanza dell'Avv. Salvatore Mirabile, Responsabile dell'Avvocatura comunale;
- il Giudice adito, con ordinanza 7/8.11.2012 n. 588:

- “ritenuto, ad una sommaria deliberazione, che il ricorso appariva destinato ad una pronuncia di inammissibilità per inutile decorso dei tempi di impugnazione del provvedimento immediatamente e direttamente lesivo, atteso che le determinazioni assunte dal Consiglio comunale di Moncalieri con la deliberazione n. 93 del 29.6.2012 in relazione alla porzione di terreno di interesse dei ricorrenti, si appalesano meramente confermative di quelle precedentemente assunte con la deliberazione n. 19 dell'11.2.2012, oramai inoppugnabile, respingeva l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato”;
- l'ordinanza 7/8.11.2012 n. 588 resa dal Tar Piemonte, 2 sezione, veniva puntualmente impugnata dai signori De Lorenzo e Grillo avanti il Consiglio di Stato, VI sezione, il quale con provvedimento 11/12/2012 n. 4851 “accoglieva l'istanza cautelare al solo fine di sospendere l'esecuzione della delibera impugnata nelle more della definizione del giudizio di primo grado;
- successivamente il TAR fissava udienza di merito per la discussione del sopra citato ricorso.
- il contenzioso si concludeva, pertanto, con la sentenza 25.2/27.3.2015 n. 535, con la quale il Tar Piemonte, sezione seconda, accogliendo le difese dell'Avvocatura, respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile ed infondato e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Moncalieri.

Con ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato i signori De Lorenzo Vincenzo e Grillo Maria Francesca impugnavano la sentenza del TAR sopra citata chiedendone la riforma.

I ricorrenti chiedevano, altresì, nelle more dell'udienza di merito, la sospensione della stessa.

Rilevato che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con ordinanza 17/18.11.2015 n. 5166, pronunciandosi sul ricorso in appello ha così statuito:

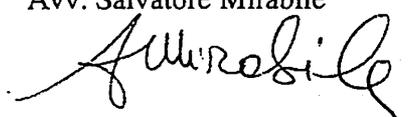
- il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata;
- dispone che la trattazione del merito sia effettuata entro il secondo semestre 2016, previo espletamento dell'istruttoria precisata in motivazione;
- condanna il Comune di Moncalieri al pagamento delle spese della presente fase, nella misura di € 1.500,00 a favore degli attuali appellanti; compensa le medesime spese nei confronti dei contro interessati.

Rilevato che detta ordinanza statuisce unicamente sulla fase cautelare e che il giudizio, pertanto, proseguirà per la fase di merito nella quale potranno ancora farsi valere le ragioni dell'Ente anche in punto spese.

Dato atto che occorre provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio portato dalla sentenza sopra richiamata, al fine di impedire il maturare di interessi ed ulteriori spese legali generate da eventuali azioni esecutive.

La copertura del debito pari ad € 1.500,00 – a favore dei signori De Lorenzo Vincenzo e Grillo Maria Francesca – trova capienza nel capitolo 125190 ad oggetto “Spese di soccombenza e transazioni” del bilancio in corso.

Il Responsabile
dell'Avvocatura comunale
Avv. Salvatore Mirabile



(B)

La signora Balzano Maria, ritenendo di essere stata gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali che nell'ottobre 2000 coinvolsero la Città di Moncalieri, presentava – con istanza prot. n. 23116 del 13.4.2001, domanda di contributo a fondo perduto per i danni subiti pari ad £ 60.750.000, oltre a £ 2.160.000 per spese relative alla perizia asseverata.

La danneggiata asseriva di aver depositato in un vano presso la ditta Masi in Moncalieri, dei beni mobili, vano che a seguito degli eventi alluvionali veniva sommerso dall'acqua e dalla fanghiglia, causando il deterioramento dei beni in esso custoditi.

Il Comune di Moncalieri, per conto della Regione Piemonte, erogava titolo provvisorio, in base alla documentazione presentata dalla signora Balzano, acconti per un totale pari ad € 19.494,18.

Al termine dell'istruttoria predisposta in merito alla domanda di erogazione del contributo, e a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio Alluvioni dell'Amministrazione comunale in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni prodotte, veniva rilevato che alla signora Balzano doveva essere riconosciuto solo il contributo forfettario di £ 6.000.000 per vano, non essendo stata prodotta la documentazione comprovante il valore dell'acquisto o riparazione dei beni danneggiati.

La signora Balzano veniva, dunque, invitata – con lettera raccomandata del 27.2.2007 prot. n. 10638 – a far pervenire al Comune di Moncalieri eventuali controdeduzioni o, in caso contrario, a restituire la differenza fra quanto indebitamente percepito e quanto legittimamente riconosciute, pari ad un importo di € 16.395,44.

Avverso il provvedimento del 27.2.2007 prot. n. 10638 la signora Balzano proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il suddetto ricorso veniva deciso con decreto 13.11.2008 – previo parere del Consiglio di Stato, sezione I, del 14.5.2008 n. 1280 – che ampiamente motivava il rigetto della pretesa avversaria così come rilevato dalle difese proposte dall'Avvocatura Civica.

Successivamente – stante il fatto che la signora Balzano non provvedeva a rimborsare quanto dovuto, nonostante il tempo intercorso e nonostante un provvedimento giurisdizionale che aveva confermato la bontà della pretesa del Comune di Moncalieri – l'Ente avviava il procedimento esecutivo, emanando l'ordinanza-ingiunzione n. 190 del 9.7.2013 con la quale si richiedeva il recupero della somma di € 16.395,44 precedentemente erogata quale contributo alluvione 2000.

La signora Balzano Maria radicava giudizio innanzi il Tribunale Ordinario di Torino nei confronti del Comune di Moncalieri per ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 190 del 9.7.2013.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 30 del 7.2.2014, autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Torino nella vertenza proposta dalla signora Balzano Maria, mediante la difesa e rappresentanza dell'Avv. Salvatore Mirabile, Responsabile dell'Avvocatura comunale.

La difesa del Comune di Moncalieri si costituiva ritualmente in giudizio avanti il Tribunale di Torino, sezione III civile, mediante puntuali memorie difensive in rito e nel merito.

Il Giudice adito, con sentenza 2.12.2015 n. 7095, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 190/2013 del Comune di Moncalieri proposta dalla signora Balzano Maria, rigettava le eccezioni in rito proposte dall'Ente e così pronunciava:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- dichiara tenuto e condanna il Comune di Moncalieri all'integrale rimborso delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 3.235,00 per compensi ed € 230,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Dato atto che occorre provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio portato dalla sentenza sopra richiamata, al fine di impedire il maturare di interessi ed ulteriori spese legali generate da eventuali azioni esecutive.

La copertura del debito pari ad € 4.950,25 – a favore della signora Balzano Maria – trova capienza nel capitolo 125190 ad oggetto "Spese di soccombenza e transazioni" del bilancio in corso.

Il Responsabile
dell'Avvocatura comunale
Avv. Salvatore Mirabile



(C)

Il signor Bertinetto Augusto, proprietario di una unità di civile abitazione con terreno pertinenziale nel Comune di Moncalieri, in area collinare Brep2 sottoposta a vincolo paesaggistico di cui ai DD.MM. c.d. "Galassini", realizzava abusivamente nel terreno pertinenziale un pergolato aperto.

In data 10.12.2004 il signor Bertinetto presentava domanda di condono edilizio relativamente al suddetto pergolato, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003.

Il Comune di Moncalieri, con provvedimento 5.2.2010, negava al signor Bertinetto l'autorizzazione paesaggistica relativa alla pratica di condono edilizio n. 490/2004 per la sanatoria del pergolato aperto abusivamente realizzato nell'immobile di residenza.

Con ricorso notificato in data 8.4.2010 prot. n. 18136, il signor Bertinetto Augusto radicava giudizio innanzi il Tar Piemonte per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego 5.2.2010 sopra menzionato.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 166 del 14.5.2015, autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio avanti il Tar Piemonte nella vertenza proposta dal signor Bertinetto, mediante la difesa e rappresentanza dell'Avv. Salvatore Mirabile, Responsabile dell'Avvocatura comunale.

La difesa del Comune di Moncalieri si costituiva ritualmente in giudizio avanti il Tar Piemonte, sezione II, mediante puntuali memorie difensive.

Il Tribunale adito, con sentenza 27.1/12.2.2016 n. 190, come da difese dell'Ente, così pronunciava:

- respinge il primo motivo di ricorso;
- accoglie il secondo motivo di ricorso per difetto di motivazione;
- l'atto impugnato viene annullato ai soli fini di un motivato riesame dell'istanza del ricorrente da parte dell'Amministrazione comunale, da condursi nel contraddittorio con l'interessato e da concludersi con un provvedimento adeguatamente istruito e motivato;
- dichiara le spese di lite compensate, salvo il rimborso del contributo unificato come per legge.

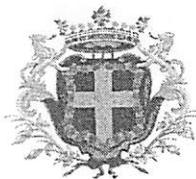
Dato atto che occorre provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio portato dalla sentenza sopra richiamata, al fine di impedire il maturare di interessi ed ulteriori spese legali generate da eventuali azioni esecutive.

Rilevato che la somma dovuta a titolo di rimborso del contributo unificato ammonta ad € 500,00.

La copertura del debito pari ad € 500,00 – a favore del signor Bertinetto Augusto – trova capienza nel capitolo 125190 ad oggetto "Spese di soccombenza e transazioni" del bilancio in corso.

Il Responsabile
dell'Avvocatura comunale
Avv. Salvatore Mirabile





CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: ART. 194 DEL D.LGS. 267/77, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2018172 del 08/03/2016, con riferimento agli allegati A) e B)
Data 09/03/2016*

Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
WELFARE INNOVAZIONE E
PATRIMONIO
DEYME FEDERICA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: ART. 194 DEL D.LGS. 267/77, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2018172** del **08/03/2016**, con riferimento all'allegato C).

Data 09/03/2016

Il Dirigente
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ART. 194 DEL D.LGS. 267/77, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2018172** del **08/03/2016***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2013094

Fascicolo 2016 02.03.05/000009

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DELLO STATUTO COMUNALE: "ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE CON COMPITI DI INDAGINE CONOSCITIVA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E IL CONTRASTO DEI FENOMENI MAFIOSI"

Rilevanza Contabile: NO

Premesso che

- la proposta deliberazione è stata già discussa in occasione della adunanza consiliare del 16 luglio 2015;
- al dibattito erano presenti ventitré Consiglieri oltre al Sindaco;
- terminata la discussione ed al momento della votazione erano assenti, o non si sono abilitati al voto, il Sindaco e quindici Consiglieri;
- la proposta deliberazione non è stata approvata per mancanza del numero legale;
- alle ore 23.33 del 16 luglio 2015 il Presidente sospendeva i lavori del Consiglio comunale;
- alle ore 23.55 il Presidente invitava il Segretario Generale a procedere all'appello a cui rispondeva il Sindaco e ventuno Consiglieri;
- accertato il numero legale in Aula, riprendevano i lavori del Consiglio con la discussione del successivo argomento all'ordine del giorno;

- quanto verificatosi potrebbe essere interpretato da taluni come: "siamo tutti fieri difensori della legalità ma di quella che gli altri devono rispettare";
- il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione in occasione della campagna "*La ricerca della legalità*" presentata il 20/01/16 ha dichiarato che "*se a tutte le affermazioni di legalità che ogni giorno sentiamo fossero seguite da comportamenti coerenti noi saremmo al primo posto delle classifiche mondiali della legalità e non all'ultimo*" per concludere che "*ci vuole un po' meno retorica e un po' più di attività concreta*";
- le sentenze emesse dalla Magistratura torinese hanno evidenziato come la criminalità organizzata sia sempre più presente nel Nord Italia e, in particolare, le inchieste condotte negli anni scorsi nella Provincia di Torino hanno portato alla luce preoccupanti e profonde infiltrazioni nell'economia della stessa;
- alla luce di quanto emerso da più parti, non solo da forze politiche ma anche dall'associazionismo e da esponenti della società civile, è stata manifestata l'urgente esigenza che l'Amministrazione Comunale di Moncalieri istituisca un organismo in grado di analizzare il fenomeno mafioso nelle sue varie manifestazioni al fine di porre in essere validi strumenti di prevenzione e contrasto;
- con la presente delibera, formulata ai sensi del comma 5 dell'art. 15 dello Statuto comunale, si istituisce, ai sensi e dall'art. 24 del medesimo Statuto comunale, la "***Commissione Consiliare Speciale con i compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità ed il contrasto dei fenomeni mafiosi***", con lo scopo di promuovere la cultura della legalità, analizzare il fenomeno mafioso in tutte le sue manifestazioni ed elaborare proposte ed interventi utili a prevenire e contrastare le infiltrazioni nonché il radicamento della criminalità organizzata, in primo luogo nelle attività pubbliche;
- tale Commissione, composta da Consiglieri Comunali, potrà essere aperta alla collaborazione con esponenti delle altre Istituzioni interessate, esperti delle Forze dell'Ordine e della Magistratura, ma anche soggetti provenienti dall'associazionismo e dalla società civile che, per l'impegno profuso a vario titolo nel contrasto alla criminalità organizzata, abbiano particolare conoscenza del fenomeno.
- la "***Commissione Consiliare Speciale con i compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità ed il contrasto dei fenomeni mafiosi***" si prefiggerà i seguenti indirizzi e priorità:
 1. analisi del fenomeno mafioso in tutte le sue manifestazioni, allo scopo di elaborare proposte di azioni amministrative utili a prevenire e contrastare le infiltrazioni ed il radicamento della criminalità organizzata in primo luogo nelle attività pubbliche;
 2. percorsi di formazione dedicati anche a dipendenti ed amministratori locali con la specifica finalità di accrescere e

diffondere la conoscenza sui fenomeni di illegalità e di criminalità organizzata, nonché sugli strumenti di legge intervenuti negli ultimi anni su questa materia;

3. collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, il Consiglio della Città Metropolitana di Torino ed il Consiglio comunale della Città di Torino sul tema;

4. sensibilizzazione della cittadinanza, a partire dai giovani e dalle scuole, nel promuovere la cultura della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata come valore fondamentale per la crescita sociale, civile ed economica della Città e del Paese;

5. collaborazione con le associazioni che promuovono la denuncia di fenomeni di racket ed usura, dando seguito ad un lavoro di ricerca e di attività amministrativa su questo tema;

6. costituzione di un Piano di prevenzione della corruzione nel Comune di Moncalieri;

7. attività di approfondimento su appalti ed opere, su modelli di gestione e controlli messi in atto da Enti Pubblici e Stazioni Appaltanti.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1) di approvare, ai sensi 24 dello Statuto comunale, la costituzione di una "**Commissione Consiliare Speciale con i compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità ed il contrasto dei fenomeni mafiosi**", nella composizione prevista dall'art.24 dello Statuto, con i seguenti compiti:

- a) analisi di caratteristiche e dimensione del fenomeno mafioso presente sul territorio al fine di proporre indirizzi, norme e procedure attivabili dall'Amministrazione Comunale in tema di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso;
- b) percorsi di formazione dedicati anche a dipendenti ed amministratori locali con la specifica finalità di accrescere e diffondere la conoscenza sui fenomeni di illegalità e di criminalità organizzata, nonché sugli strumenti di legge intervenuti negli ultimi anni su questa materia;
- c) studio e proposta di forme di collaborazione con le altre Istituzioni, quali Prefettura, Organi di giustizia, Forze dell'Ordine, Associazioni operanti in campo nazionale e locale nella formazione della cultura della legalità;

- d) proposta di iniziative in tema di cultura della legalità democratica e del contrasto alla criminalità organizzata a partire dai giovani e dalle scuole;
- e) sostegno con iniziative concrete alle Forze dell'Ordine, alla Magistratura ed alle Associazioni esposte quotidianamente nella battaglia per la legalità;
- f) attività di approfondimento su appalti ed opere, su modelli di gestione e controlli messi in atto da Enti Pubblici e Stazioni Appaltanti.

2) di indicare quale termine per la conclusione dei lavori della Commissione il 31 dicembre 2019.

La composizione della commissione osserva il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art.24 dello Statuto comunale e all'art.65 del Regolamento, e sarà formata da un Consigliere comunale per ogni gruppo politico presente in consiglio.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DELLO STATUTO COMUNALE: "ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE CON COMPITI DI INDAGINE CONOSCITIVA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E IL CONTRASTO DEI FENOMENI MAFIOSI"

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2013094** del **22/02/2016***

Data 22/02/2016

*Il Dirigente del
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
UGHETTO ELENA*

(firmato digitalmente)

- 13/5 -

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



14

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 10 febbraio 2016

Oggetto: **Mozione – “Istituzione del Question Time del cittadino”**

Il Consiglio Comunale



2016/01.05.02/2

Premesso che

La partecipazione del cittadino alla vita politica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea anche con la “Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell’informazione e della conoscenza”.

La Legge 7 giugno 2000, n. 150, nel disciplinare le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto il diritto di accesso del cittadino all’azione amministrativa anche attraverso il ricorso agli istituti della partecipazione attiva.

L’art. 5 dello Statuto Comunale garantisce la partecipazione dei cittadini e dei gruppi sociali, promuovendo in tal senso le attività di informazione e di comunicazione.

Visto che

In data 16 settembre 2015 veniva protocollata proposta di delibera, formulata ai sensi dell’art. 15 c. 5 dello Statuto Comunale, con cui si proponeva l’istituzione dello strumento del “Question Time del cittadino”; strumento volto alla realizzazione dell’interesse pubblico e all’attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. In tale sede, si evidenziava che la trasparenza e la partecipazione sono pilastri delle regole di condotta della pubblica amministrazione, consentendo al cittadino di comprendere le decisioni adottate, e confermando la tendenziale coincidenza tra obiettivi perseguiti e utilizzo del potere conferito dalla legge.

In data 28 ottobre 2015 venivano presentati in Conferenza Capigruppo gli atti propedeutici all’approvazione del “Regolamento del Question Time del cittadino”.

Delibera

Di modificare il Capo I del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, intitolato “Convocazione e svolgimento delle sedute”, aggiungendo l’articolo “Question Time del cittadino” con i seguenti commi:

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, convoca il Question Time del cittadino.
2. La modalità di convocazione, l’ordine dei lavori e lo svolgimento del Question Time del cittadino sono disciplinati da apposito regolamento.

- 14/1 -

Di adottare il "Regolamento del Question Time del cittadino" composto dai seguenti articoli:

1. Il "Question Time del cittadino" rappresenta uno degli strumenti del cittadino per partecipare alla vita politica ed amministrativa del Comune. Possono utilizzare il "Question Time del cittadino" tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune e coloro che svolgono attività commerciale e/o imprenditoriale nel territorio comunale, fatta eccezione per i cittadini eletti consiglieri comunali, i quali utilizzano gli strumenti previsti nel regolamento del Consiglio Comunale.
2. I cittadini possono formulare al Sindaco, alla Giunta o ai Consiglieri richieste su ogni argomento di attuale interesse pubblico generale, fatta eccezione per le materie e i casi trattati dalla magistratura o per cui sia comunque sospeso un giudizio da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Il "Question Time del cittadino" è convocato di regola 30 minuti antecedenti all'orario di adunanza del Consiglio Comunale o, se il Sindaco lo ritiene opportuno, in apposito giorno che deve essere indicato almeno cinque giorni prima su apposita area del sito internet comunale.
4. Ogni cittadino può depositare una singola domanda presso la segreteria del Sindaco sino a cinque giorni antecedenti a quello in cui è stato convocato il Consiglio Comunale, indirizzandola al Sindaco e indicando le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail).
5. Le richieste pervenute successivamente a tale termine verranno inserite in calendario nel "Question Time del cittadino" all'adunanza successiva. Il Sindaco stabilisce l'ordine delle domande e dispone su ogni altro aspetto organizzativo, comprese le questioni di ammissibilità delle domande stesse.
6. Alla seduta del "Question Time del cittadino" devono partecipare il Sindaco e la Giunta e possono partecipare i Consiglieri Comunali.
7. Il cittadino che ha promosso il quesito deve necessariamente essere presente alla seduta dando lettura del proprio quesito entro tre minuti e la risposta deve essere data entro un tempo di cinque minuti, con eventuale diritto di replica di due minuti e controreplica di tre minuti.
8. Le risposte vengono fornite, in base alla competenza e a chi sia stata rivolta la domanda, dal Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere comunale di maggioranza o di minoranza. Se il numero di domande depositate non consentono l'esaurimento, sarà data risposta nella seduta successiva o in quella appositamente convocata.

Il Presidente, considerata l'urgenza che la deliberazione produca i suoi effetti, propone che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico Enti Locali.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



15

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, xx febbraio 2016

Oggetto: Mozione – Adesione al manifesto “Salva i ciclisti”

Il Consiglio Comunale

COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0008373 Arrivo
Data 11/02/2016 - ore 09:16

Premesso che

2016 | 01.05.02 | 2

- “#salvaiciclisti è un movimento popolare e spontaneo indipendente da partiti e associazioni che chiede alla politica interventi mirati per aumentare la sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane sulle quali sono morte circa 3000 persone negli ultimi 10 anni”. L’Italia è tra i primi posti in Europa per mortalità in bicicletta.
- Il d.Lgs 285 del 1999 e ss. Mm. E ii. (Codice della Strada) all’art.1 comma 1 dispone che “la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”
- Il Manifesto di questo movimento riprende l’iniziativa lanciata dal quotidiano inglese “Times” con il nome di “Cities fit for cyclists” che propone i seguenti 8 punti:
 1. Gli autoarticolati che entrano in un centro urbano devono, per legge, essere dotati di sensori, allarmi sonori che segnalino la svolta, specchi supplementari e barre di sicurezza che evitino ai ciclisti di finire sotto le ruote.
 2. I 500 incroci più pericolosi del paese devono essere individuati, ripensati e dotati di semafori preferenziali per i ciclisti e di specchi che permettano ai camionisti di vedere eventuali ciclisti presenti sul lato.
 3. Dovrà essere condotta un’indagine nazionale per determinare quante persone vanno in bicicletta in Italia e quanti ciclisti vengono uccisi o feriti.
 4. Il 2% del budget dell’ANAS dovrà essere destinato alla creazione di piste ciclabili di nuova generazione.
 5. La formazione di ciclisti e autisti deve essere migliorata e la sicurezza dei ciclisti deve diventare una parte fondamentale dei test di guida.
 6. 30 km/h deve essere il limite di velocità massima nelle aree residenziali sprovviste di piste ciclabili.
 7. I privati devono essere invitati a sponsorizzare la creazione di piste ciclabili e superstrade ciclabili prendendo ad esempio lo schema di noleggio bici londinese sponsorizzato dalla Barclays
 8. Ogni città deve nominare un commissario alla ciclabilità per promuovere le riforme.

Considerato che

- Gli 8 punti proposti dal Times si sono convertiti quasi immediatamente anche in Italia in un Disegno di Legge sottoscritto da circa 60 parlamentari nel Febbraio 2012, ma non è mai approdato in Aula per la discussione.

-15/1-

- Contemporaneamente viene lanciata l'iniziativa "Caro Sindaco", una lettera con cui si chiede l'implementazione a livello locale di 10 punti per favorire la ciclabilità e la sicurezza dei ciclisti nelle città italiane.
- Il Comune di Torino ha aderito a questa iniziativa e l'adesione del Comune di Moncalieri favorirebbe politiche ed interventi in sinergia tra i 2 enti

Tenuto conto che

- La bicicletta deve essere considerata un mezzo di trasporto e non solo un attrezzo da usare nel tempo libero, come avviene già da anni in tantissimi altri Stati europei e come tale ha bisogno di un codice e di infrastrutture adatte e sicure.
- L'idea di Smart City, a cui questa amministrazione ha sempre affermato di voler guardare, è imprescindibile dal concetto di mobilità ciclabile e sostenibile.
- L'aumento della diffusione della mobilità ciclabile causa la diminuzione della mobilità veicolare, con chiari e sensibili miglioramenti nella qualità dell'aria, dell'ambiente e della vivibilità degli spazi urbani.

Impegna

Il Sindaco e la giunta

Ad aderire al movimento #salvaiciclisti, impegnandosi quindi a:

1. Garantire l'applicazione a livello locale degli 8 punti del Manifesto del Times per le aree di competenza comunale.
2. Formulare le opportune strategie per incrementare almeno del 5% annuo gli spostamenti urbani in bicicletta nei giorni feriali,
3. Contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio (sulle strisce pedonali, in doppia fila, in prossimità di curve ed incroci, sulle piste ciclabili),
4. Far rispettare i limiti di velocità stabiliti per legge e istituire da subito delle "Zone 30" e "zone residenziali" nelle aree con alta concentrazione di pedoni e ciclisti,
5. Realizzare, qualora mancante, un Piano Quadro sulla Ciclabilità o Bici Plan,
6. Monitorare e ridisegnare i tratti più pericolosi della città per la viabilità ciclistica di comune accordo con le associazioni locali,
7. Redigere annualmente un documento pubblico sullo stato dell'arte nel proprio comune di competenza della viabilità ciclabile indicando i risultati dell'anno appena trascorso e gli obiettivi futuri,
8. Dotare ogni strada di nuova costruzione o sottoposta ad interventi straordinari di manutenzione straordinaria con un percorso ciclabile che garantisca il pieno comfort del ciclista,
9. Promuovere una campagna di comunicazione per sensibilizzare tutti gli utenti della strada sulle tematiche della sicurezza,
10. Dare il buon esempio recandosi al lavoro in bicicletta per infondere fiducia nei cittadini e per monitorare personalmente lo stato della ciclabilità nella sua città".

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



16

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, ~~17~~ febbraio 2016

Oggetto: **Mozione – Tavolo Regionale Emergenza Smog**

Il Consiglio Comunale

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009687 Arrivo

Data 17/02/2016 - ore 10:09

Premesso che

216/01.05.02/2

- Il 3 febbraio è stato pubblicato un documento redatto dal Tavolo Regionale sull'emergenza smog che prevede la divisione in fasce dei valori degli sforamenti a cui corrispondono un colore e dei provvedimenti da attuare. Tale documento è stato ribattezzato "Semaforo contro lo smog"
- L'assessore regionale Valmaggia ha descritto questo semaforo come "Un canovaccio che verrà affinato. Le misure non hanno carattere cogente, ma sono dei suggerimenti fatti alle amministrazioni locali".
- Il governatore Chiamparino ha definito questo protocollo "La base minima da seguire per evitare decisioni a macchia di leopardo e nessuno vieta alle singole amministrazioni di stabilire misure più consistenti"
- Le fasce proposte sono:
 - Gialla: sfornamento dei 50 microgrammi/m³ per più di 7 giorni consecutivi
 - Arancione: sfornamento dei 100 microgrammi/m³ per più di 3 giorni consecutivi
 - Rosso1: sfornamento dei 150 microgrammi/m³ per più di 3 giorni consecutivi
 - Rosso2: sfornamento dei 180 microgrammi/m³ per più di 3 giorni consecutivi
- Al Tavolo regionale sta partecipando anche la Città di Moncalieri che, come riportato dal settimanale "Il Mercoledì del 10 febbraio 2015, ha chiesto il biglietto unico per il trasporto pubblico e l'ampliamento della rete del teleriscaldamento.

Considerato che

- I limiti fissati ed imposti dall'Unione Europea come soglia di sicurezza per le polveri sottili presenti nell'aria sono di 25 microgrammi per metro cubo.
- In Italia tale imposizione non è mai stata recepita ed il limite viene fissato in 50 microgrammi per metro cubo d'aria.
- In Italia il valore massimo per la media annuale è di 40 microgrammi per metro cubo e sono consentiti un massimo di 35 sforamenti annui, dato che ogni anno viene infranto da tutte le grandi città
- Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che il limite tollerabile dovrebbe essere di 10 microgrammi per metro cubo.
- Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'inquinamento è la causa delle morti dei bambini per il 6,4% dei casi.
- L'ARPA usa già un suo "Semaforo" per la qualità dell'aria in cui la divisione in fasce è fatta con limiti molto più verosimili per quanto riguarda l'emergenza.

16

- In ambito urbano il 90% delle polveri sottili sono causate dal traffico veicolare.

Tenuto conto che

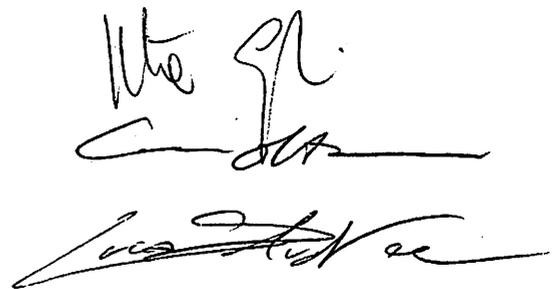
- Nell'area della Città Metropolitana e soprattutto nel Comune di Torino i limiti durante i mesi di dicembre e gennaio sono stati abbondantemente superati per più giorni consecutivi, anche a causa dell'assenza di precipitazioni. I limiti registrati sono stati superiori ai 100 microgrammi/m³, che nel semaforo proposto dal Tavolo Regionale rientrerebbero nella fascia arancione, negandone di fatto lo stato di emergenza. Tale dato è però il doppio del limite consentito in Italia, 4 volte superiore ai limiti imposti dall'Unione Europea e 10 volte maggiore ai limiti suggeriti dalle linee guida dell'OMS.
- L'allargamento della rete del teleriscaldamento di Iren verrebbe realizzato con la costruzione di nuove caldaie e non tramite il recupero del calore derivante dalla produzione di energia elettrica.
- Il teleriscaldamento non è la soluzione più efficiente né quella più economica per il riscaldamento. Inoltre risulta di difficile comprensione la formulazione della tariffa.

Impegna

Il Sindaco e la giunta

- Promuovere presso il Tavolo Regionale l'adozione del "Semaforo" usato da ARPA
- Chiedere che i limiti fissati nel protocollo perdano il carattere di suggerimento e diventino cogenti
- Richiedere presso l'assessorato regionale ai trasporti, maggiori investimenti nel trasporto pubblico, con particolare attenzione alle reti ferroviarie.
- Convocare una commissione consiliare aperta per trovare soluzioni più efficaci per la città di Moncalieri
- Iniziare al più presto la revisione del Piano Urbano del Traffico di Moncalieri, partendo dalla definizione di criteri più sostenibili a livello ecologico.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



17

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009694 Arrivo

Data 17/02/2016 - ore 10:17

2016 | 01.05.02 | 2

Al Sindaco di Moncalieri
residente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 17 febbraio 2016

Oggetto: **Mozione – “Piano Eliminazione Barriere Architettoniche”**

Il Consiglio Comunale

Premesso che

La Legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha previsto all'art. 32 c. 21 che le Amministrazioni devono dotarsi di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) per gli edifici pubblici che non siano ancora stati adeguati alle regole già vigenti sull'accessibilità.

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha stabilito all'art. 24 c. 9 che i succitati P.E.B.A. devono recepire le integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da non ostacolare la circolazione delle persone disabili.

La Legge 3 marzo 2009, n. 18, ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che, oltre agli indirizzi rivolti alla piena inclusione sociale delle persone con disabilità, ha anche introdotto l'innovativo principio della progettazione universale (Universal Design), vale a dire della progettazione rivolta a tutti, con lo scopo cioè di realizzare edifici e ambienti di per sé accessibili a ogni categoria di persone, indipendentemente dalla presenza di qualche condizione di disabilità.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ha recepito il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità”, redatto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Tale programma stabilisce la necessità di rafforzare l'efficacia di strumenti programmatici di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti, riferendosi espressamente ai Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e alle loro integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani.

Visto che

Si rileva l'importanza di adeguare progressivamente gli immobili pubblici ed il territorio urbano pubblico per renderlo sempre più accessibile da parte di tutti i cittadini.

La stesura di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche permetterà alla Città di Moncalieri di fare un punto della situazione del grado di accessibilità raggiunto dagli edifici pubblici che fanno capo alla Amministrazione Comunale e allo spazio urbano cittadino, inteso come spazio di mobilità delle persone, quale tessuto connettivo tra i cittadini e i servizi pubblici ad essi rivolti.

Per arrivare alla stesura di un P.E.B.A. è necessario però avere un quadro aggiornato della situazione, negli ambiti di competenza dell'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda l'accessibilità di edifici pubblici e spazi urbani

- 17 -

correlati. È quindi misura necessaria e propedeutica la realizzazione di un monitoraggio, che permetta altresì la definizione del grado attuale di accessibilità per poter programmare su base pluriennale gli interventi necessari a correggere progressivamente le situazioni di carenza, definendo le priorità su cui indirizzare le azioni.

Impegna

Il Sindaco e la Giunta a:

1. Valutare se procedere alla nomina di un "Disability Manager" che prenda in carico l'attività di preparazione e gestione del monitoraggio del grado attuale di accessibilità, indirizzandolo in prima istanza alla possibilità di rendere disponibile ogni informazione, utile alla cittadinanza tutta, relativamente a ogni struttura comunale aperta al pubblico. Assieme all'analisi dei luoghi dovranno essere approfondite anche le prime stime dei costi da sostenere per l'applicazione del Piano; quest'ultimo dovrà trovare attuazione con gli ordinari strumenti di programmazione degli investimenti in manutenzione degli immobili pubblici sulla base delle risorse che si renderanno disponibili.
2. Valutare il coinvolgimento di associazioni operanti nel campo della disabilità e con i gestori del Trasporto Pubblico Locale.
3. Predisporre e redarre un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), attuando le seguenti linee di indirizzo:
 - a) mappare e diagnosticare gli edifici pubblici di proprietà comunale aperti al pubblico, gestiti in forma diretta, per evidenziare i livelli raggiunti di accessibilità e mettere in rilievo le criticità da risolvere;
 - b) definire un elenco degli interventi necessari, ordinati secondo una scala condivisa di priorità, con la relativa stima di massima dei costi di intervento necessari per una successiva programmazione attuativa;
 - c) realizzare un supporto cartografico, finalizzato all'aggiornamento del P.E.B.A., che permetta il controllo di quanto realmente effettuato, mediante la progressiva attuazione del piano che potrà dunque essere monitorata costantemente;
 - d) estendere successivamente il Piano agli edifici di pubblica fruizione esistenti, siano essi di proprietà comunale o no, per definire la loro accessibilità attraverso lo spazio urbano pubblico.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009840 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 09:28

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: RICHIESTA DI CENSURA NEI CONFRONTI DEL SINDACO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - INOSSERVANZA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE

- è previsto che il Presidente del Consiglio Comunale garantisca il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale
- per regolare svolgimento è da intendersi, anche, l'osservanza delle atti deliberativi del Consiglio
- i Consiglieri non hanno di strumenti in grado di garantire l'osservanza delle approvate delibere

OSSERVATO CHE

- nel Consiglio comunale del 19/04/13 era approvata quale definitiva sede del Corpo di Polizia Locale la struttura di via Cavour 31;
- nel Consiglio comunale del 27/11/15 si apprendeva che la precedente approvazione era in attuale discussione da parte dell'Amministrazione politica perché necessitavano approfondimenti tecnici anche sui locali dell'ex Asilo Palloncino Blu Prima di indicare la migliore struttura per la nostra Polizia Municipale;
- il Sindaco e la Maggioranza politica proponevano di modificare la mozione sostituendo alla frase "*mettere in atto le necessarie attività per il condiviso trasferimento del Corpo di Polizia Locale*

- 18/1 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

presso gli ex-uffici della Sezione distaccata di Moncalieri del Tribunale di Torino" l'impegno di

- ♦ **"individuare entro il 31/12/2015 la definitiva sede della Polizia Municipale"**
- ♦ **"adottare gli strumenti di pianificazione tecnico-amministrativa necessari alla realizzazione della sede entro il 2016"**

CONSIDERATO CHE

l'impegno di **"individuare entro il 31/12/2015 la definitiva sede della Polizia Municipale"** ha avuto il voto favorevole del Sindaco e di ventitré Consiglieri

PRESO ATTO CHE

- nessuna informazione relativa alla definitiva sede della Polizia Municipale è pervenuta nei tempi previsti dall'assunto pubblico impegno e, cioè, entro il 31 dicembre 2015;
- in occasione del Consiglio comunale del 29/01/16 il Sindaco ha reso pubblico il non rispetto dell'impegno 27/11/15 adducendo, peraltro, puerili motivazioni

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A

- garantire la sovranità del Consiglio comunale
- censurare la non osservanza da parte del Sindaco delle approvate deliberazioni.
- invitare il Sindaco a comunicare al Consiglio la futura localizzazione della sede del corpo di Polizia Locale

Moncalieri, 17 febbraio 2016

-18/2-



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009865 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 09:59

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. VicePresidente Consiglio Comunale

MOZIONE: PORTABORSE OVVERO DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO UNITÀ PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

PREMESSO CHE

- la *vox populi* ha immediatamente connotato come "portaborse" la figura del dirigente dei progetti speciali di mandato, ritenendola pletorica e funzionale solo a particolari interessi di appartenenza politica;
- in campagna elettorale è stato ribadito a più riprese il NO al portaborse connotando negativamente tale figura;
- l'impegno di spesa derivante da tale assunzione costituisce "distrazione di risorse" rispetto alle gravi criticità che affliggono Moncalieri;

RILEVATO CHE

- l'assunzione del dirigente in questione e la prassi adottata sono stati fortemente contestati dal sindacato dei lavoratori, CSA;
- lo stesso sindacato ha platealmente confermato il mancato rispetto dei requisiti di "trasparenza" e del "diritto alla conoscibilità dei cittadini" nel procedimento adottato per l'individuazione del dirigente dell'unità progetti speciali di mandato, dimostrando incontestabilmente come il nome del dirigente fosse già noto prima della conclusione dell'iter amministrativo;
- tale conferma è data dal fatto che il sindacato aveva a suo tempo depositato presso un notaio il nominativo che sarebbe poi risultato l'effettivo vincitore del concorso;
- in quest'aula è stato adombrato il sospetto di pratiche truffaldine messe in atto dal sindacato e/o dal notaio presso cui era stato a suo tempo depositato il nome del dirigente già individuato dal Sindaco per l'assunzione, affermando che: "*.... un amico, anni fa, aveva presentato addirittura a un notaio una quarantina di fogli con nomi diversi; poi, combinazione, era venuto fuori il nome giusto. Perché, tirandoli fuori uno alla volta, magari i nomi si azzeccano anche*"

CONSIDERATO CHE

- non aderiamo a squallidi tentativi di preservare l'indifendibile screditando l'onestà di persone che segnalano - con estrema correttezza - macroscopiche irregolarità

PERMANUTA ORE 9.15. teg

-19/1-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

PRESO ATTO CHE

- il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità" del Comune
 - definisce con il termine *trasparenza* la "accessibilità totale alle informazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione ed è inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione";
 - stabilisce che ".... per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il 'diritto alla conoscibilità'" e che "il diritto alla conoscibilità dei cittadini consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente".
 - afferma che ".... garantire la trasparenza consiste nel superare il concetto di mera accessibilità agli atti per approdare ad un livello che superino la semplice pubblicità, volto al conseguimento di un concetto più evoluto quale l'estrema chiarezza, la comprensibilità e NON EQUIVOCITA' delle attività della Pubblica Amministrazione. Un approccio che consente al cittadino di controllare l'azione amministrativa e l'impiego delle risorse pubbliche"

ATTESO CHE

- l'iter adottato dal sindaco per la nomina del dirigente in questione contraddice palesemente i citati criteri di trasparenza e conoscibilità;
- tale considerazione è altresì suffragata dal fatto che proprio le procedure per l'Assunzione di personale di qualifica dirigenziale presentano, secondo una mappatura condotta dagli uffici comunali, il più alto indice di criticità (8,75) in ordine alla rispondenza delle procedure stesse ai criteri di trasparenza e conoscibilità come definiti nel piano triennale.
- l'identificazione del nominativo del dirigente da parte del sindacato CSA - avvenuta con largo anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale - suffraga ulteriormente il mancato rispetto delle norme di trasparenza

OSSERVATO CHE

- il neo dirigente non era risultato il primo della selezione;



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

- l'esercizio della discrezionalità, così come esercitata dal sindaco, avrebbe trovato piena legittimità se esercitato su un *range* di nominativi a pari merito;
- la discrezionalità che abbia come risultato il sovvertimento di una graduatoria ufficiale validamente attestata dalla commissione esaminatrice, implica inevitabilmente una delle seguenti conclusioni:
 1. l'incoerenza dei requisiti fissati nel bando rispetto alle necessità dell'amministrazione comunale da cui discende la nullità del bando stesso;
 2. lo sconfinamento della discrezionalità nell'*eccesso di potere* poiché i veri criteri, quelli cui necessariamente si è attenuto il sindaco per la nomina del dirigente, non essendo stati resi pubblici e conoscibili non sono rispettosi degli invalicabili limiti posti dall'interesse pubblico e dall'imparzialità.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO A

- 1** – riconoscere l'onorabilità e la correttezza del sindacato CSA e del notaio in ordine al deposito della busta con il nome del vincitore del concorso;
- 2** – dissociarsi dai sospetti palesati in quest'aula relativamente all'adozione di pratiche illecite da parte del sindacato e/o del notaio presso cui il CSA aveva a suo tempo depositato la busta col nome del vincitore del concorso;
- 3** – ammettere l'inconciliabilità dei concetti di trasparenza e discrezionalità;
- 4** – confermare l'adesione alle adottate norme di trasparenza e conoscibilità;
- 5** – comunicare in Consiglio i criteri adottati per la designazione del nomina dirigenziale

Moncalieri, 17 febbraio 2015

-19/3-



20

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

Sig. Sindaco
Sig. Presidente Consiglio Comunale
Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

**MOZIONE: RICHIESTA DI OSSERVANZA DELLA DELIBERA
GIUNTA COMUNALE 207 DEL 2007 E REALIZZAZIONE DI
VIA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.)**

PREMESSO CHE

il prossimo anno ricorrerà il quarantennale della presenza della Croce Rossa Italiana nella nostra Città

CONSIDERATO CHE

la DGC n.207 del 24/05/07 ha intitolato una via alla Croce Rossa Italiana denominata "via della C.R.I." individuando il tratto di strada lungo la sponda del Sangone con inizio da corso Roma e termine in via Moncenisio, come da allegata planimetria

RILEVATO CHE

non vi è stata attuazione alla delibera di Giunta 207 del 2007

PRESO ATTO CHE

la via identificata era ed è inaccessibile;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a realizzare, in tempi estremamente brevi, la "via della C.R.I." come da DGC n.207/2007

PER VERIFICA ORUS 3.13 teg
-20/1-

COMUNE DI MONCALIERI



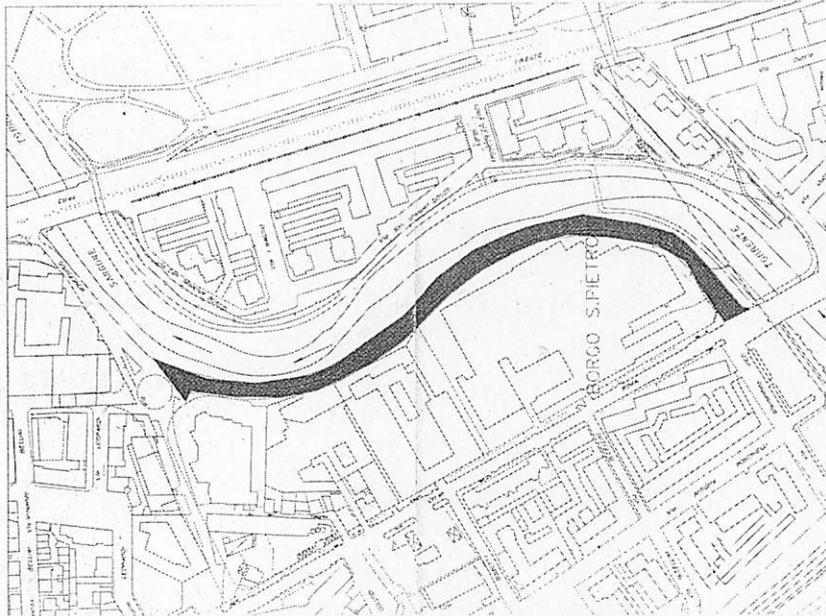
UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009879 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 10:06

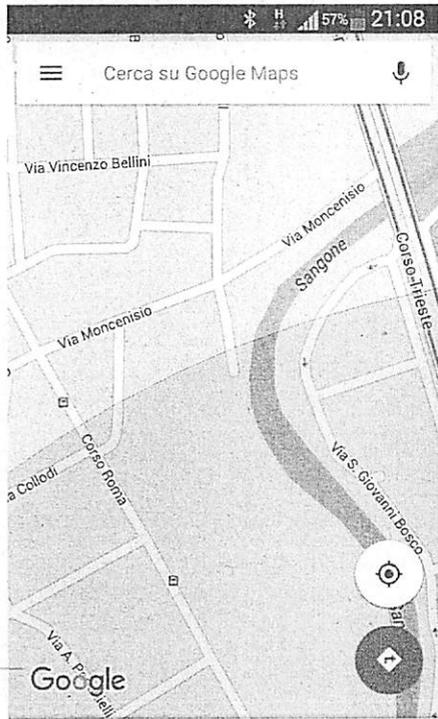


GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



Vicino a Moncalieri





21

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0009913 Arrivo
Data 18/02/2016 - ore 10:27

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: FORNITURA DEI SACCHETTI GIALLI PER LA RACCOLTA PLASTICA

PREMESSO CHE

i sacchetti gialli forniti da COVAR14 identificano la raccolta della plastica

CONSIDERATO CHE

- nel territorio di Moncalieri sono presenti oltre 30.000 utenze tra private/commerciali/artigianali;
- per la fornitura dei sacchetti impiegati per la raccolta della plastica il COVAR14 applica una tariffa di 50000 euro/anno circa;
- il costo per ogni utenza è inferiore ai 2 euro/anno

PRESO ATTO CHE

l'eventuale acquisto di sacchetti da parte degli utenti comporterebbe un consistente aggravio economico

EVIDENZIATO CHE

l'uniformità di colore e tipologia dei sacchetti facilita il lavoro degli operatori del COVAR14 permettendo l'immediata identificazione del contenuto;
tale uniformità non è garantita dal "disordinato" acquisto da parte dell'utenza

PERVENUTA ORIS 3.15 - Jdy - 21/1-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a valutare l'opportunità che il COVAR14 individui metodi alternativi per la fornitura dei sacchetti gialli per la raccolta della plastica al fine di favorirne la capillare distribuzione sul territorio



22

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009917 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 10:30

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: CAMPO SPORTIVO DI TETTI PIATTI

PREMESSO CHE

l'incuria e lo stato d'abbandono della struttura sportiva è sotto gli occhi di tutti, visibile anche da strada Carignano.

CONSIDERATO CHE

- da poco meno di due anni sono stati costruiti gli spogliatoi, con una spesa di circa 45.000 euro;
- la vecchia costruzione sita all'entrata del campo sportivo è in completo stato di abbandono, preda di vandalismi;
- la recinzione è oramai irrecuperabile ed il cancello d'entrata inservibile

PRESO ATTO CHE

il campo di gioco non è adatto allo svolgimento di attività sportiva essendo ricoperto da rigogliosa vegetazione;

EVIDENZIATO CHE

un'area sportiva utile alla borgata è inadoperabile nonostante il ripristino degli spogliatoi;

PERVENUTA OK 9.15. 10/2

-22/1-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a rendere operativo il campo sportivo di Tetti Piatti

Moncalieri, 16 febbraio 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.', is located on the right side of the page.



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





23

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009921 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 10:34

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI E LORO UTILIZZO

PREMESSO CHE

sul territorio comunale sussistono locali/strutture di proprietà dell'amministrazione temporaneamente assegnate a soggetti con atti di concessione gratuita

PRESO ATTO CHE

l'utilizzo del bene pubblico è subordinato alla osservanza delle regole contenute nelle diverse concessioni

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a procedere sollecitamente ad un generalizzato controllo per assicurare il rispetto delle norme d'uso contemplate nelle concessioni.

Moncalieri, 17 febbraio 2016

PERVENUTA

OK 9.15. 17/2

-23/1-



24

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009924 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 10:37

MOZIONE: CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA

PREMESSO CHE

è delle ore 09.30 circa del 16/02/16 la allegata fotografata di una delle due porte centrali della vettura nr.2242 del servizio di trasporto pubblico linea 81

CONSIDERATO CHE

- la porta è tenuta chiusa unicamente da un nastro annodato;
- le certificazioni del Sistema di Gestione non prevedono, questo "tipo di chiusura";

PRESO ATTO CHE

- i dispositivi di equipaggiamento di sicurezza obbligatori per la messa in circolazione ed in servizio di un autobus disciplinano che l'apertura-chiusura delle porte per la salita-discesa dei passeggeri deve essere consentita, esclusivamente, dal conducente che è avvisato da indicatore sul cruscotto;
- il conducente di un autobus deve, dopo la fermata, partire a porte regolarmente chiuse;

PERVENUTA ORE 9,15. Jey
-24/1-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

RILEVATO CHE

- i veicoli adibiti al servizio pubblico di linea devono essere riconosciuti idonei dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri ed avviene attraverso un contratto di servizio;
- la vigilanza sulla regolarità del servizio di linea spetta all'Ente che rilascia il contratto di servizio;
- la vigilanza sull'efficienza del parco veicolare spetta al Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- le competenze nella regolamentazione del servizio sono dei Comuni di concerto con le Regioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad adoperarsi per richiedere un sollecito controllo delle condizioni dei veicoli adibiti al servizio pubblico di linea

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.', is located in the lower right quadrant of the page.



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009929 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 10:41

MOZIONE: DIMEZZAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

è una questione politica e non personale nei confronti del Presidente del Consiglio comunale dott. Diego Artuso

CONSIDERATO CHE

- nel nostro Comune la retribuzione individuata per il Presidente del Consiglio è pari a quella ricevuta dagli Assessori;
- gli Assessori svolgono una attività ben differente - in termini temporali, di impegno e di responsabilità - da quella che è, ora, effettuata dal Presidente del Consiglio
- la posizione di vice Presidente del Consiglio comunale è svolta a titolo non oneroso.

PRESO ATTO CHE

la Politica è sempre alla ricerca di migliorare efficienza ed efficacia attraverso, anche, il contenimento delle spese

EVIDENZIATO CHE

ogni decisione sul compenso del Presidente è di competenza del Consiglio Comunale

PIRELLA GUTA OKS 9.15. leg -25/1-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE**

ad esprimersi con votazione a scrutinio segreto sul dimezzamento dell'attuale compenso del Presidente del Consiglio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.', is located on the right side of the page.



Al Sig. Sindaco di Moncalieri

Al Sig. Presidente Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale di Moncalieri

26

OGGETTO: MOZIONE per la messa in sicurezza dell'incrocio tra Strada Palera e Via Ferrari (ai sensi dell'art. 49 e 52 del Regolamento del Consiglio Comunale).

Il Consiglio Comunale di Moncalieri

premessi che:

- il **Consigliere Comunale Gianfranco Demontis** (Gruppo Misto), con sua richiesta di accesso agli atti del 27/01/2016, richiedeva informazioni e/o documenti utili per l'individuazione di una possibile soluzione finalizzata a porre rimedio o, comunque, migliorare la **sicurezza stradale nell'incrocio tra Strada Palera e via Ferrari**;
- tale incrocio già più volte segnalato, a cura di numerosi cittadini, per la sua **estrema pericolosità**, documentata dai numerosissimi incidenti stradali che in quel luogo puntualmente si verificano, dovuti probabilmente alla scarsa visibilità nonché al traffico che è andato ad intensificarsi nel corso del tempo (zona industriale - chiusura sottovia ferroviario di Strada Sanda - presenza, nelle immediate vicinanze, del 45° Parallelo ed altre realtà commerciali, tipo "Mondo Convenienza" etc.),

considerato che:

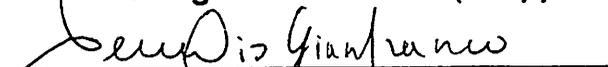
- il **Corpo di Polizia Locale di Moncalieri**, con nota Prot. n. 10382 del 19/02/2016, testualmente scrive: << *In relazione alla sua richiesta prot. n° 0005226 del 28/01/16 ID n° 2005362, l'intestato Corpo di Polizia Locale esprime parere favorevole all'istituzione di rotatoria con immissione "a dare precedenza" nell'intersezione via Ferrari angolo strada Palera. Si conclude confermando la circostanza che, nell'intersezione presa in esame, in passato (segnatamente maggio 2010) risultava verificarsi un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto un autoveicolo del Corpo >>;*
- il **Settore Gestione e Sviluppo del Territorio**, con nota n. 12599 del 29/02/2016, comunicava, tra l'altro, che:
 1. con DCC n. 103/14 del 17/10/14 il Consiglio Comunale competente circa la concessione di deroghe al PRGC per l'approvazione dell'intervento "Mondoconvenienza" di Moncalieri aveva prescritto l'obbligo del Proponente (Soc. PEONIA MOBILI S.r.l.) di *"corrispondere all'Amministrazione Comunale un contributo economico aggiuntivo pari a 250.000 €. finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione progettate dal medesimo Proponente ... etc. ... sistemazione dell'intersezione tra via Ferrari e la Strada Palera";*
 2. il predetto contributo "aggiuntivo" era stato quindi parametrato anzitutto sull'importo occorrente per l'eventuale realizzazione di n. 2 **rotatorie**, l'una tra via Postiglione e Via Vittime di Piazza della Loggia, l'altra tra la **Via Ferrari e Strada Palera**;
 3. il versamento del contributo economico aggiuntivo è stato rateizzato in n. 4 rate semestrali, l'ultima delle quali andrà versata entro il mese di giugno 2016;
- il **Settore Gestione Infrastrutture- Servizio Viabilità**, con nota ID 1851382 del 7/8/2014, esaminati gli atti progettuali, aveva già espresso, **parere favorevole** alla realizzazione della citata rotatoria, previo posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale ed altri obblighi,

impegna

il Sindaco di Moncalieri e la Giunta Comunale tutta ad **attivarsi affinché, attraverso una rotatoria od eventuale sistema semaforico, l'incrocio in oggetto venga, quanto prima, messo in sicurezza.**

Moncalieri (TO), 07 marzo 2016

Il Consigliere Comunale (Gruppo Misto)


 (Gianfranco Demontis)

- 26/1 -

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0068914 Arrivo

Data 10/12/2015 - ore 14:25



Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 10 dicembre 2015

Oggetto: **Ordine del Giorno – Ospedale Unico di zona dell'ASL TO5**

Il Consiglio Comunale

Rilevato che

in data 22 giugno 2015 l'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte ha presentato alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO5, l'ipotesi di avviare un percorso per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico in sostituzione degli attuali presidi di Carmagnola, Chieri e Moncalieri, chiedendo alla Conferenza di avviare il confronto con le diverse componenti al fine di condividere tale ipotesi;

che in data 02.09.2015 la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO5 si è espressa sull'ipotesi del nuovo Ospedale Unico e in data 09.09.2015 la Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO5 ha approvato un atto di indirizzo per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico;

In data 23/11/2015 si è approvata la DGR 62 - 2495- *Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Comune di Carmagnola, Comune di Chieri, Comune di Moncalieri per la realizzazione del "NUOVO OSPEDALE UNICO NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5"*.

Considerato che

la notizia ha allarmato i cittadini dei comuni afferenti all'ASL TO 5 che, totalmente ignari di quali siano le decisioni che si vogliano intraprendere, sono preoccupati di perdere i presidi sanitari necessari alla tutela della propria salute;

il documento non contiene ancora nessun tipo di indicazione in merito all'ubicazione, le fonti di finanziamento e la riorganizzazione del servizio sanitario a seguito della dismissione degli ospedali di Chieri, Moncalieri e Carmagnola;

non è ancora stato indicato quale sarà il luogo dove sorgerà il nuovo impianto;

nel Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017 i fondi destinati all'edilizia sanitaria sono sensibilmente ridotti;

i fondi destinati all'edilizia sanitaria stanziati a livello nazionale sono anch'essi in diminuzione;

Rilevato infine che

dallo schema del protocollo d'intesa approvato con la DGR 62 – 2495 del 23/11/2015 emerge che il nuovo Ospedale Unico dell'ASL TO5 dovrà avere le caratteristiche di base e specialistiche di un ospedale sede DEA di 1° livello con circa 100.000 accessi e dovrà avere una potenzialità di circa 460 posti letto;

l'area sulla quale localizzare il nuovo Ospedale Unico dell'ASL TO5 sarà individuata sulla base della qualità dell'area in ordine:

- 27/1 -

- agli aspetti di contesto urbano (esposizione, qualità del suolo, qualità urbana dell'intorno, etc.)
- alla sua baricentricità valutata sia in rapporto alla dislocazione sul territorio degli utenti sia ai tempi necessari per raggiungere l'area;
- alla facilità di accesso che dovrà essere garantita a tutti i cittadini del territorio di riferimento con una pluralità tipologica di accessi, sia di carattere infrastrutturale, sia con sistemi alternativi, anche attraverso la previsione del servizio di elisoccorso;
- alla rete infrastrutturale e di sottoservizi già esistente e strutturata o che richieda minimi investimenti per la sua integrazione;
- alla presenza della rete di trasporto pubblico o comunque alla sua possibile integrazione;
- alla fattibilità dell'intervento in relazione ai vincoli di carattere idrogeologico e ambientale;

i Comuni di Carmagnola, Chieri e Moncalieri si impegnano inoltre, concordemente ed in relazione al Piano di valorizzazione e alienazione dell'ASL TO5, ad attivare le procedure amministrative per la modifica dei rispettivi Piani Regolatori affinché le aree che attualmente ospitano gli ospedali cittadini, alla luce di specifiche valutazioni di carattere territoriale ed urbane, vengano valorizzate ai fini della loro successiva alienazione.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 fornirà lo Studio di Fattibilità entro sei mesi dalla predisposizione del quadro esigenziale e funzionale che verrà fatto dalla Regione entro 4 mesi;

la Regione Piemonte avvierà la predisposizione del Programma di interventi sulla base dello Studio di Fattibilità attivando le procedure per l'Accordo di Programma entro tre mesi dalla redazione dello Studio di Fattibilità.

Rilevato oltresì che

dal medesimo protocollo d'intesa si evince dovrà essere costruito un piano economico e finanziario di riferimento che dovrà definire le procedure più idonee alla realizzazione delle opere previste, valutando le nuove modalità di carattere finanziario che rendono possibili anche investimenti di carattere privato come la formula del partenariato pubblico privato collegata agli strumenti comunitari di sostegno o del partenariato pubblico privato.

Secondo la Corte dei Conti la tipologia di opere finanziabili mediante il project financing è limitata alle sole c.d. "opere calde": ciò, conseguentemente al carattere self-liquidating dell'opera, o del servizio, che deve avere l'attitudine ad autofinanziarsi. Restano escluse le "opere fredde", in cui la funzione sociale è assolutamente predominante e, rispetto alle quali, le eventuali tariffe non sono in grado di coprire i costi (pagina 8 della Deliberazione n. 5/2012/PAR della Corte dei conti, Sezione Regionale del controllo per l'Emilia - Romagna).

La destinazione della finanza di progetto alle opere calde è riconosciuta indirettamente dal legislatore il quale, nel disciplinare la programmazione triennale, all'art. 128 del codice dei contratti pubblici, prescrive che "le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica", in tal modo escludendo le opere fredde.

Il Consiglio Comunale si impegna con il Sindaco e la Giunta Comunale

nel caso in cui il progetto dovesse prendere forma, a sostenere in tutte le sedi istituzionali le specificazioni e gli indirizzi di cui appresso:

- costruire su un'area che non comporti il consumo di nuovo suolo e dovrà quindi sorgere su un'area già edificata previa demolizione dei manufatti esistenti e, se necessario, bonifica;
- chiarire la modalità di finanziamento escludendo quelle che comportino maggiori oneri per l'amministrazione e, come indicato dal Procuratore Regionale Carmine Scarano in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 della Procura Regionale presso la Sezione della Corte dei Conti del Veneto, evitare che l'uso del PPP e del Project Financing vengano utilizzati con "eccessiva fiducia [...] come alternativa alla carenza di risorse pubbliche disponibili" con il rischio che "l'opera finisca per costare molto di più del previsto aggravando il debito dell'ente pubblico".
- realizzare l'opera con l'ausilio delle tecnologie d'avanguardia per il risparmio energetico
- Assicurare un numero di posti letto atto a mantenere ed eventualmente migliorare l'offerta ed il comfort garantito dalle strutture ospedaliere attualmente presenti a Chieri, Carmagnola e Moncalieri
- implementare la presenza di servizi di medicina territoriale nei comuni che perderanno i presidi ospedalieri
- implementare i Servizi di medicina post-acute e di medicina domiciliarire nei comuni che perderanno i presidi ospedalieri
- garantire un sistema di trasporto efficace che consenta ai cittadini di raggiungere comodamente l'ospedale unico
- rendere trasparente e partecipativo il percorso decisionale e di progettazione anche attraverso l'indizione di consigli comunali aperti o altre forme di partecipazione.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

 -27/2- 